

Stellino
Pud Libro
sino-romano

1929

K
817

*Pu
si*



CARLO ALFONSO NALLINO

PROFESSORE STAB. DI STORIA E ISTITUZIONI MUSULMANE NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

PK 817

SUL LIBRO SIRO-ROMANO
E SUL PRESUNTO DIRITTO SIRIACO

(Estr. dagli « STUDI IN ONORE DI P. BONFANTE » Vol. I).

PAVIA

PREMIATA TIPOGRAFIA SUCCESSORI FRATELLI FUSI
Largo di Via Roma

1929





CARLO ALFONSO NALLINO

PROFESSORE STAB. DI STORIA E ISTITUZIONI MUSULMANE NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

1929/263

SUL LIBRO SIRO-ROMANO
E SUL PRESUNTO DIRITTO SIRIACO

(Estr. dagli « STUDI IN ONORE DI P. BONFANTE » Vol. I).

PAVIA

PREMIATA TIPOGRAFIA SUCCESSORI FRATELLI FUSI

Largo di Via Roma

1929



Bibliothek der
Deutschen
Morgenländischen
Gesellschaft.



SOMMARIO

Premessa.

I. - Inverisimiglianza storica a priori di un comune diritto siriano nazionale. 1. Siria e siriano. — 2. La lingua siriana. — 3. I popoli aramei e l'assenza di unità statale, culturale, religiosa fra di loro. — 4. Impossibilità d'un comune diritto nazionale degli Aramei.

II. - Cause degli errori correnti intorno al cosiddetto diritto siriano. 5. Enumerazione di tali cause.

III. - Le idee correnti intorno al cosiddetto Libro siriano-romano di diritto. 6-7. Il Libro siriano-romano e il diritto romano. — 8. La data dell'originale greco. — 9. L'autore greco. — 10. Natura e scopo dell'originale greco. — 11. Suo luogo d'origine. — 12. Resistenza del Libro alla legislazione giustiniana. — 13. Luogo d'origine, scopo ed uso della versione siriana.

IV. - Revisione delle idee correnti intorno al cosiddetto Libro siriano-romano. 14. Il problema delle successioni intestate del Libro. — 15. La data dell'originale greco. — 16. L'autore greco e la patria del Libro. — 17-18. Modo di formazione e scopo dell'originale greco.

V. - Alcune osservazioni intorno alla versione siriana del Libro siriano-romano: 19. Cause dell'eccessiva importanza attribuita alla versione siriana. — 20. La datazione tradizionale della versione. — 21. Base errata di tale datazione.

VI. - Sull'uso del Libro siriano-romano fra i cristiani orientali e sulla data probabile della versione siriana. 22-23. La questione della supposta grande influenza del Libro in Oriente. — 24. Presunto uso del Libro nella Perside nei secoli VII e VIII (Simeone e Iesubokht). — 25. Presunta sanzione canonica del Libro nell'antica Chiesa nestoriana. — 26. Nessun influsso del Libro sui Siri fino a circa l'800. — 27. Motivo della versione siriana e datazione di questa al secolo VIII. — 28. Conferma di questa data.

VII. - Sulla storia del diritto nelle singole Chiese siriache. 29. Necessità di considerare singolarmente le quattro Chiese. — 30-33. Assenza di produzione giuridica e di diritti propri presso Melkiti, Giacobiti (e Copti) e Maroniti. — 34-36. La produzione giuridica e il diritto fra Nestoriani sin verso la fine del secolo IX (Simeone, Henānīshō' I^o, Iesubokht, Timoteo I^o, Iesubarnun). — 37. Definitiva fissazione ecclesiastica del diritto successorio fra i Nestoriani nel 900 secondo le norme musulmane. — 38. Fossilizzazione del diritto patrimoniale e processuale dei Nestoriani poco prima del 900 con l'ibrida composizione di Gabriele di al-Basrah.

Conclusione.

Il presente scritto (1), che viene a scalzare idee grandemente diffuse o addirittura universalmente accettate, avrebbe dovuto costituire una parte della prefazione d'un lavoro molto ampio, comprendente sia la traduzione della parte

(1) Un sunto fu già esposto il 29 agosto 1928 al XVII Congresso Internazionale degli Orientalisti in Oxford.

concernente il diritto mondano nel Nomocanone arabo nestoriano inedito di Abū 'l-Farag' Ibn at-Tayyib (morto nel 1043), sia un minuzioso studio sulle vicende del diritto di successione presso i Cristiani orientali in base non soltanto ai testi finora pubblicati, ma anche a manoscritti inediti arabi e siriaci. Ma poichè impegni gravi mi obbligano a procrastinare per lungo tempo la stesura definitiva del lavoro, ritengo opportuno pubblicare fin d'ora il presente scritto, che ha carattere generale ed è il corollario delle ricerche predette e di alcune monografie che sono andato pubblicando in questi ultimi anni.

I

Inverisimiglianza storica, a priori,
di un comune diritto nazionale siriano

§ 1.- Sono costretto a premettere alcune nozioni molto elementari, perchè, disgraziatamente, esse sono state e continuano ad essere troppo spesso dimenticate, e perchè la loro dimenticanza è stata ed è tuttora fonte di errori ed equivoci gravissimi nel campo della storia del diritto in Oriente e della comparazione giuridica. Inoltre esse sono indispensabili per intendere parecchie delle cose che dovrò esporre.

Una delle maggiori cause di confusione nelle considerazioni storico-giuridiche è una non chiara idea dei rapporti fra « Siria » da un lato e « Siri », « siriano » dall'altro. Per gli antichi Greci Ἀσσυρία o, nella forma abbreviata che prevalse dopo l'età d'Alessandro, Συρία, designò tutte le contrade sottoposte al regno d'Assiria, cioè Palestina, Siria, Mesopotamia, Babilonide, Adiabene. Tutti gli abitanti di queste regioni erano Σύριοι. Ma quando, nel 64 av. C., il paese dalle coste del Mediterraneo orientale all'Eufrate venne a far parte dell'Impero Romano, il nome *Syria* venne ristretto ad esso (esclusa la Palestina e la Fenicia); ed in questo senso ristretto è poi rimasto nell'uso geografico e politico europeo, salvo l'aggiunta della Fenicia. Tuttavia quando, riferendosi all'età cristiana, si parla di « Siri », di lingua e letteratura « siriana » ecc., si adoperano questi vocaboli in un senso indipendente dal concetto romano e moderno di « Siria », ed invece molto vicino all'antico uso greco. Cioè si intendono per « Siri » le popolazioni cristiane appartenenti alle Chiese non greche nè armene dell'Asia anteriore, ossia alle Chiese che hanno, od almeno ebbero per qualche tempo, come lingua ecclesiastica il siriano; in altre parole, si intendono le popolazioni cristiane della immensa

area che, dalle coste siro-palestinesi del Mediterraneo, procede ininterrottamente verso est fino ad includere la parte occidentale della Persia. Quindi è invalso l'uso di chiamare « diritto siriano » quello contenuto nei libri composti da appartenenti alle Chiese sire, benchè — cosa degna di nota e troppo spesso dimenticata — nemmeno uno degli autori di essi sia « siriano », cioè oriundo o nativo o abitante della Siria.

E a questo proposito giova rammentare un altro apparente paradosso, la cui inavvertenza ha fuorviato parecchi studiosi che si sono occupati del Libro siro-romano e del così detto diritto siriano (2). La lingua siriana, che fa parte del gruppo aramaico della famiglia delle lingue semitiche, non è mai stata la lingua parlata della regione che noi, con i Romani, chiamiamo « Siria ». In questa, nell'età d'Alessandro e nei secoli seguenti fino alla conquista musulmana (metà del VII sec. d. C.), le città erano completamente ellenizzate ed usavano il greco come lingua parlata e scritta; nelle campagne si parlava un dialetto aramaico che era diverso dal siriano e non si adoperava nello scrivere. Tutta la così grande letteratura teologica che si svolse in Siria nell'età cristiana sino alla dominazione islamica è in greco; ancora intorno o poco dopo il 700 a Damasco, sotto il Califfato Umayyade, S. Giovanni Damasceno non usa se non il greco, ed il suo continuatore spirituale Teodoro Abū Qurrah usa o il greco o l'arabo. Fino alla metà del VI sec. la liturgia in Siria fu greca. Il siriano comincia timidamente a far capolino nell'estremo nord-est della Siria, cioè ai limiti dell'Asia Minore e della Mesopotamia, agl'inizi del V secolo in alcuni inni religiosi; solo lo stabilimento definitivo dello scisma monofisita (giacobita) in Siria, alla metà del sec. VI, vi apporta il siriano come lingua liturgica e, presso i Giacobiti, anche letteraria. Ma di lì a poco la conquista araba muta la situazione: la Chiesa melchita di Siria torna all'uso ecclesiastico del greco e la Chiesa maronita mescola l'arabo col siriano nella sua liturgia.

Si comprende quindi molto bene il fatto, a primo aspetto molto strano, che fra i tanti e tanti scrittori sacri e profani in lingua siriana, la cui produzione costituisce appunto quella che si chiama la letteratura siriana, solo pochissimi, e non certo i più importanti, appartengano alla Siria. Questa regione ha recato un contributo scarsissimo a quella letteratura che, in apparenza, da lei prende il nome.

(2) Ho già rilevato la cosa nel mio scritto *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali* nella romana *Riv. d. studi orientali* IX (1921) pp. 69-70 [= 15-16 dell'estr.].

E si comprende anche perchè già nel 1921 (3) e nel 1925 (4) io abbia rilevato che, se si ammette che il Libro siro-romano sia stato tradotto in siriano alla fine del sec. V od ai primi albori del VI, si deve ritenere anche che la traduzione venisse fatta per uso degli abitanti della Mesopotamia e dell'Adiabene (ad oriente del Tigri); è chiaro che intorno al 500 a nessuno poteva venir in mente di tradurre dal greco, per le popolazioni della Siria (presso le quali la lingua greca era la sola della cultura e, in genere, della letteratura, ed il siriano non era nemmeno la lingua popolare), il Libro siro-romano di diritto (5).

§ 2. - Che cosa è dunque questa lingua siriana? La risposta non è dubbia, poichè si tratta di fatti noti da secoli, storicamente ben documentati e sui quali non esiste alcuna controversia. Essa è la lingua dell'Osroene e Mygdonia (nella Mesopotamia settentrionale) e dell'Adiabene: lingua, come ho detto sopra, che fa parte del gruppo aramaico delle lingue semitiche, e che già prima dell'introduzione del cristianesimo in quelle regioni (sec. II d. C.) era salita a dignità di lingua letteraria. Si chiamava in origine *ārāmāyā* « aramaica ». Con la traduzione della Bibbia, la Chiesa ne fece la lingua letteraria e anche della conversazione colta presso tutti i Cristiani non soltanto della Mesopotamia annessa all'Impero Romano, ma anche di quella sottomessa all'Impero Persiano dei Sasanidi, delle terre al di là del Tigri, della Persia occidentale; in quest'ultima regione la lingua della liturgia e della teologia era soltanto il siriano, mentre nel resto della vita culturale e nella vita pratica il siriano, presso i Cristiani, coesisteva alla lingua indigena e dello Stato, cioè al pahlawī (pehlevi) o medio-persiano.

Le campagne furono le più refrattarie ad abbandonare il paganesimo per la religione di Cristo fra le popolazioni aramaiche della Mesopotamia; perciò, con uno svolgimento analogo a quello avuto dalla parola *paganus* in Occidente, l'antichissimo nome etnico di « Arameo » divenne sinonimo di « pagano » in quelle regioni. Ad evitare questo senso sgradevole i Cristiani preferirono assumere quale etnico il nome che i Greci, come ho detto qui sopra al principio del paragrafo 1, continuavano a dare anche agli abitanti della Mesopotamia, cioè *Σύριοι* (in siriano *sūryāyā*), e chiamare « siriana » anzichè « aramaica » la loro lingua, che allora non aveva nulla a che fare con la Siria quale noi l'intendiamo (6), e che solo molto più tardi, in modo incom-

(3) *Gli studi di E. Carusi* cit. p. 70 [= 16 dell'estr.].

(4) *Apokeryxis e diseredazione nel Libro siro-romano di diritto* nei *Rendic. Accad. Lincei*, cl. sc. mor., ser. VI, vol. I (1925) p. 724 [= 16 dell'estr.].

(5) Già nel 1921, facendo questa affermazione intorno al Libro siro-romano, la ponevo esplicitamente in correlazione con le cose qui esposte intorno alla lingua siriana ed al suo uso.

(6) Del resto il nome di *ārāmāyā* per designare la lingua siriana non scomparve completamente.

pleto e superficiale, penetrò anche in questa regione, come ho detto nella seconda metà del paragrafo 1.

§ 3. - L'insieme delle regioni nelle quali si estesero le Chiese sire ad occidente della Persia e fino alle rive siro-palestinesi del Mediterraneo coincide quasi esattamente con l'area d'espansione dei popoli che, dal punto di vista linguistico, si chiamano Aramei, dall'antichissimo nome nazionale, attestato già circa 1300 anni av. C., di quei nuclei nomadi o seminomadi che riuscirono ad infiltrarsi numerosi nella Palestina, nella Siria, nella Mesopotamia, accogliendovi le culture indigene, ma diffondendovi i propri dialetti, sino al punto da arrivar a scalzare l'assiro-babilonese, il fenicio e l'ebraico, e solo arrestandosi di fronte al greco della costa mediterranea. Qualcuno di questi dialetti divenne anche lingua letteraria; oltre che del siriano, è questo il caso dell'aramaico giudeo-babilonese (nel quale è scritto il Talmūd di Babilonia), dell'aramaico giudeo-palestinese (lingua del Talmūd di Gerusalemme, dei Targūm e di porzioni di parecchi Midrāsh) e, per quanto in grado minore, anche del samaritano.

Questa enorme espansione dei linguaggi aramaici ha il suo periodo culminante dal IV sec. av. C. alla metà del VII d. C., cioè sino alla conquista araba, la quale in brevissimo tempo fece scomparire tutti gli idiomi aramaici quali lingue parlate, salvo insignificanti isolotti linguistici scampati alla totale sommersione araba.

Ma, come non esiste una lingua comune aramaica, così non è mai esistito un comune Stato aramaico. Qua e là, in epoche tra loro diverse, sorsero alcuni piccoli Stati di non grande durata: per esempio tre o quattro staterelli nella Siria dal 1000 al 730 circa avanti Cristo, dei quali il più notevole quello di Damasco (mentre nella Mesopotamia gli Aramei erano ancora allo stato di tribù nomadi), il regno semi-arabo dei Nabatei durato un paio di secoli, e il celebre Stato di Palmira, di cultura prettamente ellenistica, che dagl'inizi del I secolo d. C. arriva soltanto al 273. Salvo queste piccole eccezioni, gli Aramei non conobbero se non dominazioni straniere, fra le quali essi si trovarono sempre spezzettati; non fondarono mai un impero vasto, non conobbero mai, neppure lontanamente, una qualsiasi unità politica.

Nel campo religioso nell'età precristiana accade agli Aramei la stessa cosa; nei luoghi dove vanno, accolgono ogni sorta di divinità straniere dai popoli colà abitanti e quindi non arrivano mai ad una unità religiosa; è tipico che non si riesca a scoprire una specifica divinità aramaica.

Parimenti non esiste una cultura aramaica; presso quei popoli non troviamo se non l'assimilamento di culture straniere, alle quali gli Aramei non aggiungono nulla di originale; e ciò è a dirsi non soltanto dell'aramaismo precristiano, ma anche della pur tanto copiosa produzione letteraria siriana di tredici secoli.

§ 4. - Date le condizioni storiche che ho sommariamente richiamate alla memoria e che non costituiscono alcuna novità per i semitisti, è evidente che sarebbe assurdo supporre l'esistenza d'un antico comune diritto nazionale dei popoli aramaici.

È lecito supporre qualcosa di diverso per l'età cristiana? Anche in questo caso la risposta deve essere a priori negativa.

Senza dubbio, a quelle popolazioni aramaiche che non erano o non rimasero attaccate al Giudaismo, il Cristianesimo ha apportato una fondamentale unità religiosa, che prima ad esse mancava; nel breve periodo dalla metà del VI secolo al X ha anche fornito una comune lingua letteraria, la siriana, ai Cristiani delle Chiese Sire; infine ha attratto per qualche tempo nell'orbita di queste ultime anche forti nuclei di popolazioni non aramaiche, ma persiane, sopra tutto nella Persia di sud-ovest. Ma questa unità religiosa fu imperfetta; le profonde discrepanze nelle dottrine cristologiche scissero ben presto il Cristianesimo dei popoli aramei in quattro Chiese fra loro ostili: la Melkita (fedele all'ortodossia), la Giacobita (monofisita), la Nestoriana (netamente diofisita) e la Maronita (in origine monotelita). D'altro canto, per i primi sei secoli e mezzo, gli Aramei cristiani rimasero ripartiti fra i due Imperi bizantino e persiano, alle cui rispettive leggi essi pur dovevano almeno parzialmente sottostare, sia pure in grado molto variabile da paese a paese. Inoltre il Cristianesimo orientale ebbe per alcuni secoli un'attitudine poco favorevole o addirittura avversa ad una attività legislativa riguardante gli affari mondani; occuparsi di queste materie appariva come un andar contro all'esempio di Cristo, la cui legge, a differenza delle precedenti (inclusa la mosaica), mira soltanto a preparar l'uomo alla vita futura e non ad occuparsi dei contrasti che nascono per la malvagità degli uomini, per il loro scarso spirito di carità verso gli altri, per i loro smodati appetiti mondani. Nei casi inevitabili di contrasti il buon cristiano dovrebbe rimettersi all'amichevole arbitrato di pie persone e dell'autorità ecclesiastica, giudicante caso per caso in via d'equità e senza il vincolo delle leggi dell'autorità temporale. Simili concetti, che noi troviamo ampiamente svolti nelle prefazioni di parecchi dei *Syrische Rechtsbücher* pubblicati e tradotti dal Sachau o in alcuni punti dei Nomocanoni di Barhebreo e di Ebediesu, erano proprio l'opposto di quanto sarebbe occorso per formare uno spirito giuridico e un diritto comune fra i Cristiani delle Chiese sire.

A priori dunque si può negare l'esistenza d'un siffatto diritto.

Alla loro volta le dichiarazioni esplicite degli scrittori siri e la storia della loro letteratura giuridica danno a posteriori la più completa e positiva conferma delle predette induzioni a priori (7).

(7) È la tesi che io ho sommariamente sostenuto già nel 1921 nel mio *Gli studi ecc.* pp. 68-71 [= 14-17 dell'estratto]. Sono ora lieto di vederla decisamente accolta e sostenuta da

II

Cause degli errori correnti
intorno al cosiddetto diritto siriano

§ 5. - Malgrado le cose esposte qui sopra, da varie parti si continua a parlare di un diritto « siriano », concepito come una unità giuridica, e su di esso si basano ampi raffronti con altri diritti o addirittura si costruiscono le più strane teorie circa la storia del diritto in tutta l'Asia anteriore. Anzi v'è chi parla addirittura d'un « sistema siriano » e lo mette alla pari delle « dottrine » ebraica, romana e musulmana, le quali hanno raggiunto « un grado di altezza insuperabile », cosicchè « l'insieme di queste quattro elaborazioni letterarie rappresenta un tesoro inestimabile ».

Alcuni di coloro che citano il diritto « siriano » per comparazioni storico-giuridiche non hanno forse un loro chiaro concetto di ciò che possa essere un tale diritto; senza troppo riflettere, chiamano « siriana » una norma che ricorra in uno dei libri scritti originariamente in siriano od in questa lingua tradotti dal pahlawī o medio-persiano. Ma altri ha creduto di poter affermare, pur senza darne alcuna prova, che questo comune, nazionale diritto siriano era il diritto comune dei Cristiani orientali, il diritto « siro-romano » (8) delle Chiese siriache, il « diritto cristiano-orientale », il « diritto cristiano siro-persiano », il « diritto cristiano-asiatico », « risultato del diritto locale permeato dalle correnti romane »; ch'esso era il depositario d'antichissime tradizioni siriache collegantisi con le babilonesi, influenzate più tardi dal diritto romano e, più tardi ancora, divenute la fonte diretta d'una parte del diritto musulmano.

Quali sono le cause precipue di siffatti errori? Esse si possono ricapitolare nel modo seguente:

a) mancanza di cognizioni adeguate intorno ai popoli aramei ed alla loro storia politica e culturale (cfr. il paragrafo 3);

b) mancanza di cognizioni precise intorno al sorgere e al diffondersi della lingua letteraria siriana, il cui nome stesso è creduto erroneamente da molti, non orientalisti, come collegantesi con la regione dei Romani e da noi chiamata Siria (cfr. i paragrafi 1 e 2); perciò gli scrittori giuridici delle

due studiosi, i quali uniscono la preparazione giuridica e la filologica che occorrono per questi problemi di diritti dell'Asia anteriore: G. FURLANI nel *Giorn. soc. asiatica it.*, n. ser., vol. I (1925-1928) pp. 384-387, ed ERICH PRITSCH nella *Z. Sav.-St.* 47 (1927) pp. 452-453, entrambi recensendo il libro *Diritto e Filologia* di E. Carusi.

(8) Perciò ancora recentissimamente un valente giovane studioso, che apprezza l'utilità del trarre a raffronto i diritti dell'Asia anteriore, ci parla due volte del « diritto siro-romano di Jesubocht » (in *Aegyptus* IX = 1928 p. 54 nota 1).

Chiese sire, nessuno dei quali è nativo od oriundo della Siria, furono spesso creduti i rappresentanti delle tradizioni indigene di questa regione. Inoltre più volte si fa una gravissima confusione fra l'elemento ellenizzato ed il non ellenizzato della popolazione della Siria prima della conquista musulmana;

c) il non aver conosciuto l'origine ed il carattere dell'amplissima trattazione del diritto mondano nel Nomocanone di Barhebreo (sul qual punto ritornerò nel paragrafo 31); così pure il non essersi resi conto del carattere prevalentemente letterario, artificioso, dei trattati sistematici di diritto mondano presso i Cristiani d'Oriente (9), talchè fu creduto ch'essi rappresentassero il diritto vigente e fossero il codice applicato nella pratica giudiziaria, mentre ciò è vero solo in minima parte;

d) la mancanza di idee chiare intorno alla vita sociale delle comunità cristiane sotto il dominio musulmano e intorno ai loro rapporti con le pubbliche autorità (10);

e) il non aver badato alle esplicite dichiarazioni degli stessi autori siriaci (cfr. i paragrafi 4 in fine, 23 in fine, 24, 34, 35, 37), le quali bastano a provare l'assoluta inesistenza di un diritto siriano comune e d'una qualsiasi tradizione giuridica fra i Cristiani non greci dell'Asia Anteriore;

f) l'aver raccattato troppo spesso qua e là, a scopo di comparazioni giuridiche, norme di scrittori singoli isolatamente, senza studiare per intero ed a fondo gl'intieri libri, mentre lo studio non superficiale di questi avrebbe subito mostrato l'inesistenza d'un diritto comune ai seguaci delle Chiese Sire;

g) la forza di preconcetti intorno alla supposta unità giuridica siriana, per cui varie volte, anche da studiosi insigni, si cercarono analogie forzate ed invece si trascurarono divergenze essenziali (ciò vale sopra tutto per parecchi raffronti istituiti fra il Libro siro-romano e gli scrittori siriaci);

h) l'aver dimenticato talvolta il posto che l'Antico Testamento continuò ad avere fra i Cristiani orientali, ed essere andati quindi a cercare in lontani diritti l'origine di norme che autori siri avevano semplicemente dedotte dalla Bibbia: un caso tipico è stato da me già indicato (11);

i) altra gravissima causa di perturbamento in questi problemi sono stati i molti concetti inesatti o addirittura errati, che continuano ad aver

(9) Per questo punto fondamentale rimando al mio lavoro *Libri giuridici bizantini in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII* nei *Rend. Acc. Lincei*, cl. sc. mor., ser. VI, vol. I (1925) pp. 101-165; particolarmente si vedano le pagine 156-165 (ed anche 102-111, 124-125, 155-156). Non meno istruttivo a questo riguardo è il mio scritto del 1923 sul Nomocanone di Barhebreo, che citerò più avanti (ved. n. 153).

(10) Su ciò si vedano le considerazioni sommarie da me svolte in *Gli studi ecc.* pp. 133-135 [= est. 79-81].

(11) Cfr. la fine del mio scritto *Παράνομα e nozze senza scrittura nel Libro siro-romano di diritto* nella *Riv. d. studi orientali* X (1923) pp. 76-77 [= estr. 19-20].

corso intorno alle *Leges saeculares* o Libro siro-romano di diritto (di essi mi occuperò nei paragrafi 14-28);

l) il gravissimo errore di non aver neppure supposto che le singole quattro Chiese sire, con i rispettivi libri giuridici, erano da considerare separatamente (quest'altro punto fondamentale sarà trattato nei paragrafi 29-38).

III

Le idee correnti intorno al cosiddetto Libro siro-romano di diritto

§ 6. - Nella formazione della credenza in un diritto nazionale siriano, identificantesi anzi con un presunto diritto comune dei Cristiani orientali, hanno avuto una parte cospicua le idee correnti intorno all'origine, al carattere, allo scopo, all'uso pratico e alla data della traduzione siriana di quella raccolta che va sotto il nome di *Leges saeculares* o Libro siro-romano di diritto.

È necessario dunque riassumere brevemente quella parte di tali idee che ha diretta relazione con il tema da me qui trattato, per poterle poi discutere ed eventualmente confutare. Ciò sarà fatto senza confondere — come accade presso qualche studioso — i problemi concernenti il perduto testo originale greco (12) con quelli riguardanti soltanto la versione siriana.

§ 7. - Che il Libro sia nella sua massima parte una raccolta di diritto romano (13), talora addirittura arcaico, talora classico, talora postclassico, è cosa da tutti riconosciuta dopo il magnifico commento del Bruns (1880) e le acute indagini del Mitteis (1905) e del Ferrini (1902 e 1909). Solo un numero limitato di norme contiene deviazioni dal diritto romano a noi noto; ma, se si eccettua il sistema delle successioni intestate quale appariva prima del mio scritto del 1925 (14), queste deviazioni hanno le tre cause seguenti:

(12) Che il testo siriano sia tradotto dal greco e non dal latino è cosa su cui non può cadere dubbio: lo provano copiosi elementi linguistici (non tutti finora rilevati dagli studiosi) e l'enorme inverosimiglianza d'una traduzione siriana dal latino, di cui non abbiamo neppure un esempio nella pur straordinariamente copiosa attività traduttrice dei Siri dal greco, dal pahlawī e dall'arabo; il mondo latino fu noto agli scrittori siriani (ed anzi assai poco noto) soltanto attraverso i Greci. L'idea che il Libro fosse tradotto dal latino venne emessa con molta circospezione da A. Manigk, recensendo i *Syrische Rechtsbücher* del Sachau nella *Krit. Vierteljahr. f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss.* 53 (1915) pp. 400-409; parecchie delle sue osservazioni critiche ad altrui osservazioni circa alcuni presunti grecismi sono felici, ma non arrivano ad intaccare la greccità sicura del libro tradotto in siriano. Di ciò spero d'occuparmi altrove.

(13) Per lo più diritto privato; ma non mancano le norme di diritto penale, di diritto e procedura sia civile che penale, di diritto pubblico amministrativo.

(14) *D'alcuni passi del « Libro siro-romano » concernenti le successioni*, nei *Rend. Acc. Lincei*, cl. sc. mor., ser. VI, vol. I (1925) pp. 774-846.

- a) errori della versione siriana e forse anche dell'originale greco;
- b) varietà provinciali dovute ad influenze locali e forse ufficialmente riconosciute dall'autorità imperiale;
- c) la nostra incompleta conoscenza del diritto romano nelle sue varie epoche (15).

Il dissenso fra gli studiosi è solo circa la maggiore o minore proporzione da attribuire alla categoria *b*) rispetto alle altre due; è noto che il Bruns la riduceva in modo molto maggiore che non facesse nel 1891 il Mitteis (nel suo *Reichsrecht und Volksrecht*), portato ad esagerare gl'influssi greci.

§ 8. - Sulla data di composizione dell'originale greco esiste dissenso, ma non del tutto insanabile. Fin dal 1868 A. F. Rudorff (16), in base alla prima e difettosa versione latina del solo manoscritto Londinese fatta dal Land nel 1862, aveva rilevato che il Libro conteneva parte della legislazione di Leone I (457-474), ma nulla di quella di Zenone (474-491) e de' suoi successori. Il Bruns (17), dalla sua analisi anche del manoscritto parigino e delle versioni araba ed armena, trasse analoghe conclusioni: notò che la più tarda legge leoniana citata è (secondo l'attestazione di Giustiniano) del 472 e che la dicitura di un paragrafo presuppone già morto Leone I; osservò che la liceità delle nozze fra cognati con il consenso dell'Imperatore deve riferirsi ad una disposizione abrogata da Zenone e dichiarata da lui empia ed emanata *tyrannidis tempore*, il che non potrebbe alludere se non all'usurpatore Basilisco (novembre 475-estate 477); rilevò che Basilisco, a differenza degli altri usurpatori, favorì i Monofisiti, tra i quali il Libro sarebbe sorto od almeno si sarebbe diffuso; e perciò concluse che il testo greco doveva essere stato composto durante il predetto breve periodo della usurpazione di Basilisco.

Le logiche deduzioni del Bruns ebbero l'esplicita adesione di M. Voigt nel 1893 (18) e di C. Ferrini nel 1902 (19), seguiti anche da parecchi altri studiosi.

Senonchè nel 1905 si levò discorde la voce del Mitteis, che aveva ricevuto dal Sachau l'ancora inedita versione tedesca dei tre manoscritti vaticani

(15) Tanto il BRUNS quanto il MITTEIS (*Ueb. drei neue Handschriften des syr.-röm. Rb. in Abh. d. Berl. Akad.* 1905 p. 33 n. 1) ed altri sono d'accordo nel riconoscere che il Libro conserva elementi romani autentici, che, sopraffatti poi da svolgimenti ulteriori, sono rimasti a noi ignoti per altra via.

(16) *Legum saecularium Constantini Theodosii et Leonis capita ad ordinem privatorum iudiciorum pertinentia* p. 105 (nelle *Symbolae Bethmanno Hollwegio oblatae*, Berolini 1868).

(17) *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert hgb., übersetzt und erläutert von K. G. BRUNS und E. SACHAU* (Leipzig 1880) II Th. pp. 318-319.

(18) *Das sogenannte syrisch-römische Rechtsbuch* p. 212 (nei *Berichte Sächs. Gesellschaft d. Wiss., philol.-hist. Cl.*, 45 Bd., 1893).

(19) Nella prefazione alla versione del ms. L., pubblicata postuma in *Fontes iuris Romani antejustiniani*, edd. S. RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI (Florentiae 1909) II, 640.



additati per la prima volta dal Cersoy nel 1894. Il Mitteis rimase colpito dal titolo del manoscritto R III, secondo il quale il Libro sarebbe stato composto da Ambrogio « confessore » ad uso dei presidi delle provincie per ordine di Valentiniano [I] (364-375); titolo concordante con una notizia conservataci da Ebediesu Sobense (m. 1318), che nomina addirittura [S.] Ambrogio vescovo di Milano. Inoltre egli giudicò che la parte maggiore del Libro rispecchiasse le condizioni del diritto romano nella seconda metà del secolo IV d. C.; e dalla somma di tutti questi indizi credette di desumere una prima redazione del Libro (incerto se in latino od in greco) sotto Valentiniano I, intorno al 371. Questa redazione originale avrebbe poi avuto successive aggiunte per tenerla al corrente, finchè nel 468 (anno ricorrente nell'ultimo paragrafo di R II ed anche alla fine del frammento di Cambridge e dal Mitteis ritenuto data di redazione), sotto Leone I, si sarebbe avuta una seconda redazione, e questa senza dubbio in greco. La traduzione siriana avrebbe subito ancora qualche piccola aggiunta nella prima metà del secolo VI: cioè la predetta costituzione di Leone I del 472 sull'*arrha sponsalicia* e qualche elemento giustiniano, di cui il Mitteis crede di scoprire tenui indizi, ma fra loro diversi, nel gruppo di mss. L da un lato e nel gruppo P dall'altro (20).

In sostanza, le idee del Mitteis si potrebbero conciliare con le deduzioni del Bruns, salvo che per ciò che riguarda le infiltrazioni giustiniane. Contro l'esistenza di queste ultime scrissero efficacemente, dimostrandone la insussistenza, B. Ducati nel 1906 (21) ed A. Manigk nel 1915 (22). Inoltre il Ducati combattè la data e l'origine occidentale del primitivo nucleo del Libro quali le supponeva il Mitteis, per tornare alla datazione del Bruns, con argomenti che in parte non reggono più allo stato attuale degli studi, ma in parte conservano ancora tutto il loro valore (23). Ma, fuori d'Italia, lo scritto del Ducati rimase ignoto (24).

Ancora più in là del Mitteis andò nel 1907 il Sachau (25) nel valutare l'antichità del supposto nucleo fondamentale. Esclusa senz'altro l'identificazione dell'Ambrogio « confessore » con S. Ambrogio, e quindi senza la preoccupazione di trovar rispecchiato nel Libro il diritto romano dell'età di Va-

(20) *Ueber drei neue Handschriften* cit. pp. 17-22 (data) e 30-35 (infiltrazioni giustiniane).

(21) A pp. 467-469 dello scritto indicato qui sotto, nota 23.

(22) A pp. 392-400 della recensione indicata qui sopra (nota 12). Il Manigk non conobbe lo scritto del Ducati.

(23) *Data ed origine del Libro siriano*, nella *Riv. di stor. ant.*, N. ser., X (1906) 461-473.

(24) Tutt'al più viene citato in Germania l'altro scritto del Ducati, *Notizia di nuovi manoscritti e studi sul libro siriano-romano delle « Leggi di Costantino, Teodosio e Leone »* in *BIDR.* XVII (1905) 191-207, ch'è in gran parte un semplice accurato riassunto del lavoro del Mitteis del 1905.

(25) In *Syrische Rechtsbücher* I p. IX della prefazione; contro l'identificazione con S. Ambrogio, pp. X-XI.



lentiniano I, il Sachau ritenne che la diffusione e l'autorità del Libro nelle varie Chiese d'oriente, malgrado la loro reciproca inimicizia, potessero spiegarsi soltanto con un'autorità conferita al Libro da un ente ecclesiastico venerato da tutti i Cristiani orientali, ossia venerato prima che fra loro sorgessero scismi ed eresie; e, considerando che tale ente non poteva essere se non il Patriarcato d'Antiochia, poichè il Cristianesimo delle terre dell'Eufrate e del Tigri « deriva da Antiochia ed è precostantiniano », concluse che il nucleo dell'originale greco dovette esser opera della cancelleria del Patriarcato antiocheno prima ancora di Costantino (312-337).

Le idee del Mitteis e del Sachau ebbero consensi e dissensi. Le già citate critiche del Ducati al primo persuasero E. Costa a continuare a porre la composizione del Libro « circa a mezzo del secolo V » (26); e parimenti P. Bonfante (27) assevera senza discussione che il Libro fu « composto dopo il 472 e probabilmente tra il 475 e il 477 ». Invece S. Riccobono accolse in modo reciso le deduzioni del Mitteis e del Sachau, considerando ormai refutata la datazione del Bruns (28) e solo ammettendo essere ancora incerta la questione di S. Ambrogio; così pure propenso alle congetture del Mitteis si dichiarò F. Schupfer (29). In Germania, ove, come dissi sopra, le obiezioni del Ducati rimasero ignote, le nuove idee ebbero favorevole accoglienza: J. Patsch (30) attribuisce « grosse Wahrscheinlichkeit » alle ipotesi del Sachau; O. Lenel (31) dichiara queste una « wahrscheinliche Vermutung », esclude S. Ambrogio e nega che il Libro sia stato composto « erst um 476 »; il Manigk (32) si attiene al Sachau; Th. Kipp definisce quella del Sachau una « trefflich begründete Annahme » e non dice nemmeno una parola intorno al modo in cui sarebbe sorta la redazione a noi pervenuta (33); infine B. Kübler (34), per quanto riguarda la data e il luogo d'origine, si limita a riferire l'ipotesi del Sachau, senza neppure un accenno alle altre congetture e senza escludere, d'altro canto, che l'Ambrogio confessore di R III sia S. Am-

(26) *Storia delle fonti del dir. rom.* (Torino 1909) 121.

(27) *Stor. del dir. rom.* (2ª ed. Milano 1909) 517; riprodotto senza mutazioni nella 3ª ed. (Milano 1923) vol. II p. 28 e nella trad. *Histoire du dr. Rom.* II (Paris, 1928) 31.

(28) *Fontes iuris romani anteiusuliniani* II (Florentiae 1909) 677.

(29) *Le contrattazioni nel libro del diritto siriano-romano* nelle *Mem. Acc. Lincei*, cl. sc. mor., ser. V, vol. XV (1917) 444-445; stampato anche nella *Riv. it. sc. giur.* LIX (1917) 145-146.

(30) Recensendo il 1º vol. dei *Syrische Rechtsbücher* nella *Z. Sav.-St.* 28 (1907) 423.

(31) *Geschichte u. Quellen des römischen Rechts* von C. G. BRUNS neu bearb. v. O. LENEL (München u. Leipzig 1915) 380 [= *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft* del von HOLTZENDORFF rifatta da J. KOHLER, vol. I⁷],

(32) Nello scritto già citato (nota 12), p. 401; ritiene possibile che ad Antiochia fosse stato composto in latino.

(33) *Gesch. der Quellen des röm. Rechts*³ (Leipzig u. Erlangen, 1909) 152 [ripetuto nella 4ª ed., 1919, 151].

(34) *Gesch. des röm. Rechts* (Leipzig u. Erlangen, 1925) 398-399.

brogio. Soltanto P. Krüger (35) pose in armonia la datazione del Bruns con quella del Mitteis, senza tuttavia far menzione delle congetture del Sachau: la più antica delle recensioni conservate non è anteriore al 474, ma esistono indizi che le stia a base una raccolta più antica, la quale potrebbe derivare dal secolo IV. In Francia l'ipotesi del Sachau ebbe grande fortuna presso P. Collinet (36), il quale perciò s'indusse talvolta a designare il Libro col nome di « coutumier d'Antioche ».

§ 9. - Che cosa fu l'anonomo autore dell'originale greco? Il problema si pone in modo diverso secondo che il testo a noi pervenuto nella versione siriana viene considerato come una compilazione di getto fatta intorno al 476-477, oppure come il frutto di successive aggiunte ad una compilazione del secolo IV.

L'olandese J. P. N. Land, scopritore del Libro, aveva creduto nel 1862 che la collezione dovesse ritenersi « *pro genuinis scholae Berytiensis reliquiis* » (37); infatti « *complura in hisce commentariolis provinciae alicujus Semiticae et montanae mores prodere videntur. Ergo haud absonum erit conjicere, libellum Graecum a nescio quo discipulo scholae Berytiensis in Phoenicia e praeceptoris ore collectum* » (38).

Nel 1868 il Rudorff (39) giudicò essere stato l'autore un ecclesiastico di grado poco elevato.

Nel 1880 il Bruns, dallo studio profondo del Libro, deduceva che l'autore doveva essere un giurista, « *d. h. ein Kenner des Rechts, und zwar des unmittelbar practisch geübten Rechts* », ma incapace ormai di usare l'antico preciso linguaggio giuridico o, nella miglior ipotesi, mirante di proposito a scrivere in modo popolare (40). Non può essere stato un greco della Grecia, per ragioni che io riferirò e discuterò nel paragrafo 16; bisogna dunque pensare ad un greco d'Asia, anzi proprio della Siria, « *wo auch die erste Uebersetzung entstanden ist* », ed al qual paese sembra appartenere il curioso

(35) *Gesch. der Quellen und Litter. des röm. Rechtes* (2. Aufl., München und Leipzig 1912) 364-365.

(36) *Études histor. sur le droit de Justinien I* (Paris 1912) 30-31.

(37) *Anecdota Syriaca*, collegit edidit explicuit J. P. N. LAND (Lugduni Batavorum 1862-1875) I p. IX.

(38) *An. Syr.* I, 185.

(39) *Loc. cit.*, 106. Il suo ragionamento è molto semplice. Egli parte dal titolo di *Leges saeculares* (cioè laiche), « *quae denominatio ecclesiae Christianae legibus opposita et scriptorem et finem prodere videtur ecclesiae Christianae proprium, unde non dissimile veri videatur scriptorem aliquem clericum, sive monachum, sive fortasse etiam episcopum, quod tamen propter incompositam rerum diversarum enarrationem difficiliter adducor ut credam, excerpta haec in usum episcoporum ac maxime propter episcopalia iudicia conscripsisse* ».

(40) II, 320.

sistema di successioni intestate del Libro (41). L'ignoranza del Codice di Teodosio II e soprattutto il « misero » carattere dell'opera impediscono di supporre che questa emani dalla illustre scuola di Berito oppure da giudici od avvocati (42). Bisogna pensare ad un altro ambiente sociale, ossia alla Chiesa ed al clero; in altre parole, l'originale greco, come poi la versione siriana, è da ritenersi opera d'un ecclesiastico, fatta in servizio dei tribunali episcopali, ai quali Costantino aveva dato riconoscimento legale. La materia più ampiamente trattata nel Libro ed alcune espressioni o norme in esso contenute sembrano confermare la « syrisch-klerikale Ursprung » della collezione (43). L'autore dovette usare traduzioni e rimaneggiamenti greci di fonti giuridici latini, ossia valersi di quella letteratura giuridica in greco, che dobbiamo supporre essere esistita presso la scuola di Berito e di lì essersi diffusa per tutta la Siria ed avere formato « bei der Kirche die Grundlage der Rechtsprechung » (44).

Il Voigt (45) nel 1893 trasportava l'autore del Libro in Mesopotamia, ma, come il Bruns, lo faceva greco d'Asia ed ecclesiastico; ed osservava in più che la menzione laudativa di Teodosio II (L 107) e di Leone I (L 118), la sottoscrizione di L ed un punto di P 40 provavano l'ortodossia dell'autore ed escludevano una origine monofisita oppure nestoriana.

Coloro che seguono il Bruns nel fissare la data della composizione del Libro accolgono pure le sue idee intorno all'autore oppure (come il Ferrini) tacciono completamente su questo punto.

In situazione diversa venne a trovarsi il Mitteis in seguito alle sue congetture intorno ad una primitiva composizione fondamentale fatta all'incirca nel 371 per iniziativa probabilmente di Valentiniano I e forse per opera di S. Ambrogio quando, prima di salire all'episcopato, era *praeses provinciae* (46); ammettendo ciò, rimane esclusa l'origine ecclesiastica e rimangono esclusi gli scopi specificamente cristiani, pur riconoscendosi che allora « der ursprüngliche Zweck der Sammlung ...ist nicht zu bestimmen » e pur ammettendosi la possibilità che nei secoli V e seguenti la collezione abbia effettivamente servito ai bisogni dei tribunali vescovili ed a tale scopo sia stata « neu bearbeitet » (47). L'origine ecclesiastica per le necessità pratiche del clero giu-

(41) II, 326-327.

(42) II, 327-328.

(43) II, 328-330.

(44) II, 330.

(45) Nello scritto cit., p. 213.

(46) Op. cit., 17-22 e 28-29.

(47) Pp. 28-29. Gli argomenti del Mitteis contro la « klerikale Herkunft » della collezione primitiva sono stati combattuti dal Manigk a pp. 367-370 della citata recensione al I vol. dei *Syrische Rechtsbücher*.

dicante e senza modelli letterari (48) — osserva ancora il Mitteis (49) — diventa anche più inverisimile dopo ch'egli, nei manoscritti del gruppo P, ha scoperto tracce d'una disposizione della materia analoga a quella del sistema di Sabino.

Invece con l'ipotesi del Sachau del 1907 (composizione del nucleo fondamentale nel Patriarcato d'Antiochia anteriormente a Costantino) si ritorna all'idea di origini e scopi ecclesiastici, ma in un modo alquanto diverso da quello congetturato dal Bruns. Infatti, trattandosi di età anteriore alla legittimazione ufficiale dell'*episcopalis audientia* ed all'obbligo per questa di attecnersi al diritto romano, il Sachau (50) ed i suoi seguaci devono ritenere che in origine il Libro fosse stato composto e adoperato « um den Mitgliedern der Kirche in ihren Beziehungen zu den heidnischen Behörden in solchen Angelegenheiten, die sie am nächsten gingen, Fragen des Familienrechts, der Ehe, der Erbschaft, der Kinder und Sklaven, Rat zu erteilen ». L'uso per i giudizi nei tribunali episcopali sarebbe posteriore.

§ 10. — Riguardo alla natura ed all'uso già dell'originale greco l'accordo dei nostri studiosi è perfetto. L'autore è un « pratico », che ha avuto di mira la pratica giornaliera ed ha voluto offrire ai giudicanti un vero vademecum d'udienza per i casi quotidiani; il suo piccolo libro rispecchia il diritto vigente nel secolo V e nel VI, è un « codice » (51), uno « Spiegel », un « coutumier » (52).

Soltanto il Bruns (53) pensò un momento che l'autore avesse voluto fare un libro non solo per la « Rechtspflege » dei tribunali vescovili, ma forse anche « zur Belehrung für die Geistlichen oder selbst für das Volk ».

(48) Con questo « senza modelli letterari » il Mitteis esagera: già il Bruns, come ho riferito qui sopra, aveva ammesso l'uso di libri d'antichi giuristi attraverso versioni e rifacimenti in greco della scuola beritense. Il FERRINI poi (*Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuches* nella *Z. Sav.-St.* 23 [1902] 103-105 = *Opere* I, Milano 1929, 398-401) aveva insistito sull'uso di manuali e, per le successioni, di una « alte Darstellung des römischen Civilrechts ».

(49) Op. cit. pp. 29-30.

(50) Op. cit. p. X.

(51) Quindi ὁ Συριακὸς κώδικς lo chiama sempre G. S. MARIDAKIS, *Tò ἀστικὸν δίκαιον ἐν ταῖς νεοταῖς τῶν Βυζαντινῶν ἀποκατάσεων* (Atene 1922).

(52) « Coutumier d'Antioche » ὁ « coutumier syro-romain » suole chiamarlo P. COLLINET, *Études histor. sur la législ. de Justinien I* (Paris 1912); « coutumier syro-romain » lo chiama talvolta anche Ed. CURQ. Sulla questione del nome cfr. il mio *Apokerysis e diseredazione nel Libro siro-romano di diritto nei Rendic. Acc. Lincei*, cl. sc. mor., ser. VI, vol. I (1925) 723-724 n. 2 [= 15-16 dell'estr.].

(53) II, 330.

§ 11. - Qual'è il luogo d'origine del testo greco?

Il Land (1862), come risulta dal passo riportato nel paragrafo 8, aveva pensato a Berito, senza addurre per ciò se non molto vaghi argomenti di scarsissimo peso. Il Rudorff (1868), considerando che il Libro non contiene soltanto norme tratte da costituzioni degli imperatori cristiani, ma anche regole le quali « *ex veteribus corporibus maxime Gregoriano, quin etiam ex iuris auctorum libris extracta esse videantur* », dichiara: « *unde coniectura capi potest libellum sive Constantinopoli sive Beryti sive saltem in aliqua urbe confectum esse, ubi iuris libri adiri nullo labore potuerint* » (54).

Il Bruns ritenne sicura l'attribuzione alla Siria in base alle considerazioni da me esposte qui sopra; e, se si eccettua il Voigt (1893), tutti accolsero come un dogma siffatta attribuzione (55), traendone la conseguenza che ogni norma non prettamente romana del Libro rappresentasse il peculiare diritto indigeno della Siria, salvo a discutere se questo dovesse ritenersi greco oppure semitico. Tanto più poi l'origine siriana veniva confermata dall'ipotesi antiochena del Sachau (1907).

Il solo che abbia trasportato la composizione del Libro fuori dell'Impero Romano, per collocarla nella Mesopotamia orientale sottomessa al dominio persiano dei Sāsānidi, è il Voigt (56). Il Libro, dice egli, contiene anche materie che la legislazione romana sottraeva alla competenza dei tribunali vescovili; inoltre contiene norme non romane (per esempio il sistema delle successioni intestate, di uso pressochè quotidiano nella pratica giudiziaria), la cui applicazione nelle *episcopales audientiae* avrebbe avuto come conseguenza la nullità delle sentenze; nomina i darici, moneta d'origine persiana. Rimane dunque esclusa la utilità e la ragione d'essere del Libro per la *episcopalis audientia* entro i confini dell'Impero di Roma; dobbiamo cercarla in un territorio straniero, ove la lingua e la cultura greca avessero importanza e dove anche esistesse una popolazione di lingua siriana (altrimenti non si comprenderebbe la quasi immediata traduzione del Libro in siriano), di religione cristiana ed avente conservato come retaggio ideale il diritto romano. Il territorio che alla fine del V secolo riuniva questi indispensabili requisiti era la Mesopotamia orientale e particolarmente la città di Nisibi; quivi dunque la collezione sarebbe stata composta in greco e tradotta in siriano ad uso della « *westaramäische Bevölkerung* » colà residente, ossia, come lo stesso Voigt

(54) Op. cit., p. 107.

(55) Lo stesso Mitteis, propendendo per l'origine occidentale della primitiva collezione supposta intorno al 371, non dubita che in Siria sia stata fatta quella seconda redazione che egli ritiene del 468 e nella quale, secondo lui, sarebbe stato introdotto p. es. il I paragrafo del Libro sulle successioni intestate. — Con prudenza si esprime soltanto il COSTA (op. cit., 120: « *redatta a servizio di una curia episcopale d'Oriente, e forse di Siria* »).

(56) Op. cit., pp. 216-225.



spiega, della colonia di immigrati Siriani ortodossi, colà premuti dal Nestoriano appoggiato dal Governo persiano; in altre parole, il Libro sarebbe stato composto e tradotto ad uso della *episcopalis audientia* dei Siriani ortodossi passati a dimorare nella Mesopotamia soggetta alla monarchia sāsānide. Quivi il tribunale vescovile, non vincolato a seguire in tutto il diritto romano, poteva accogliere gli elementi non romani del Libro, i quali sono da ritenersi di diritto indigeno mesopotamico.

§ 12. - Perchè il Libro siro-romano non fu poi soffocato dalla legislazione giustiniana? Il Bruns fu il primo a porsi il problema e lo risolse molto semplicemente così (57): la Siria rimase attaccata a questo suo « *älteres Rechtsbuch* »; per la sua semplicità e per il suo sistema nazionale siriano di successioni intestate lo preferì alla grande opera giustiniana, « *und so diese allmählig wieder verschwinden liess* » nei circa cent'anni trascorsi fra Giustiniano e la conquista araba del paese.

Per il Voigt il problema non esisteva: supposta l'origine mesopotamica fuori dell'Impero, non faceva più meraviglia che fosse entrato in Siria dopo che la conquista araba del 635-640 vi aveva spazzato via la legislazione giustiniana.

Il Mitteis (58) mostra storicamente non accettabile la spiegazione del Bruns che il Libro abbia resistito vittoriosamente in Siria al *Corpus iuris*. Le leggi giustiniane non sarebbero state accolte nel Libro, perchè questo, pur redatto definitivamente in Siria, fu scacciato da questa provincia, anzi dai confini dell'Impero, appunto a causa della legislazione di Giustiniano; esso si rifugiò dunque in quella parte della Mesopotamia sāsānide che fino al 363 aveva fatto parte dell'Impero, vi si mantenne e diffuse, finchè la conquista araba gli consentì di rientrare negli antichi confini dell'Impero ad uso dei tribunali episcopali, naturalmente (il Mitteis dimentica di dirlo, ma è evidente che bisogna supporlo) non nel suo testo greco, ma nella versione siriana. Il Mitteis tenta poi (59) una spiegazione alquanto imbarazzata della presenza di quelle poche infiltrazioni giustiniane ch'egli aveva creduto di scoprire in alcuno dei manoscritti siriani.

Non sembra che altri si siano occupati di siffatta questione.

§ 13. - Riguardo alla versione siriana (60) non esistono disparità di opinioni per quanto concerne la sua data (salvo una lievissima modificazione

(57) II, 332.

(58) *Ueber drei neue Handschriften* cit., 36-38.

(59) Loc. cit., pp. 38-39.

(60) Nessun'altra versione deriva dal greco. L'araba e l'armena (del 1184) furono tratte da un testo siriano analogo a quello di R. II; la georgiana (circa del 1722) è fatta sulla armena. Il LENEL (op. cit., 1915, p. 380) nomina una versione copta; ma ciò è una svista; dal fatto che il Libro è accolto in collezioni della Chiesa copta egli sembra avere dedotto l'esistenza d'una traduzione copta, senza pensare che, invece, quelle collezioni sono tutte in arabo.

proposta dal Mitteis) ed il suo scopo; tutti sono unanimi nel ritenerla fatta per l'uso pratico delle giurisdizioni episcopali. Riguardo al luogo ove essa fu eseguita, tutti sono d'accordo nell'additare la Siria, eccetto il Voigt che, per la sua stessa ipotesi circa l'origine del testo greco, è costretto a ritenere che anche la versione sia nata nella Mesopotamia orientale.

Altrettanta è l'unanimità circa l'uso effettivo della collezione e circa il valore pratico del suo diritto fra i Cristiani orientali. Per secoli — si ripete da tutti — e fino ad epoca recente, anzi in qualche paese ancor oggi, il Libro ha dominato sovrano nella Cristianità orientale dall'Etiopia e dall'Egitto alla Siria, alla Mesopotamia, all'Armenia, alla Persia ed alla Georgia; esso è stato il Codice dei Cristiani sotto il dominio sāsānide e poi sotto il musulmano; esso è la fonte precipua di quel diritto comune a cui vengono date svariate denominazioni, delle quali ho fatto cenno nel paragrafo 5. Accanto ai Canoni della Chiesa, esso ha rappresentato in quell'immenso territorio la somma e venerata autorità in materia di diritto, è stato il « *massgebendes Gesetz* » (61). Il Mitteis nel 1891 (62) era anzi arrivato a dire che « *kaum bezweifelt werden kann, dass den arabischen Juristen das Rechtsbuch bekannt geworden ist* », e quindi ad ammettere come cosa non assurda che eventualmente il diritto successorio musulmano della scuola hanafita potesse essersi in parte modellato su quello del Libro.

Sole voci discordanti sono state quella di V. Aptowitzer (63) — che non poteva aver credito, perchè fondata su insufficiente analisi di solo tre scrittori siriaci e sull'errato preconetto che essi avessero avuto maestri talmudisti ed avessero assorbito quindi il diritto talmudico-rabbinico — e la mia (64).

(61) È superfluo addurre citazioni d'autori in così largo e popolare consenso, nel quale figurano i nomi di molti esimii giuristi ed anche di qualche orientalista; fra questi ultimi ricorderò, oltre il Sachau, W. Robertson SMITH. *Kinship and marriage in early Arabia* (Cambridge 1885) 264 [= 66 nota 2 della 2ª ed. curata da St. A. COOK, London 1903]: « The famous Syro-Roman Law-book, which so long regulated the legal affairs of the Christians under the Arab empire ».

(62) *Reichsrecht und Volksrecht*, 318.

(63) *Die syrischen Rechtsbücher und das mosaisch-talmudische Recht*, Wien 1909 [= *Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien, philos.-hist. Kl.*, 163. Bd., 5. Abhandl.] p. 2; *Die Rechtsbücher der Syrischen Patriarchen und ihre Quellen*, nella *Wiener Zeitschr. f. die Kunde des Morgenlandes*, XXIV (1910) 223-224.

(64) *D'alcuni passi del « Libro siro-romano » concernenti le successioni*, nei *Rendic. Acc. Lincei*, ser. VI, vol. I (1925) 845-846 [= estr. 72-73], e già anche nel cit. *Apokeryxis*, 724 [= estr. 16].

IV

Revisione delle idee correnti
intorno al cosiddetto Libro siro-romano di diritto

§ 14. - Se si volessero rilevare e correggere tutte le inesattezze, gli errori e gli equivoci ai quali lo studio del Libro ha dato origine, ci sarebbe da scrivere un grosso volume. Ma io intendo limitarmi a quei punti che sono essenziali per lo scopo del presente lavoro; ed anche in questi trascurerò alcuni particolari, la cui rettifica diventa superflua di fronte a conclusioni sicure dedotte per altra via (65).

Comincio con l'osservare che uno degli elementi che più hanno contribuito a confondere le idee intorno al carattere, allo scopo e al luogo d'origine del Libro è stato il sistema delle successioni intestate, quale risulta da vari punti della collezione e particolarmente dal primo paragrafo di tutte le redazioni siriane e delle altre versioni.

Fino al mio già citato scritto del 1925 (66) era unanime convinzione che quel sistema fosse la parte più caratteristica, più tipicamente non romana del Libro, quella cioè che rappresentava il diritto indigeno del luogo ove il Libro era stato composto e veniva adoperato (67) e ch'era uno dei più evidenti ed importanti segni della resistenza opposta dai diritti locali d'Oriente contro il diritto dello Stato romano. Vedremo poi avanti, nel paragrafo 18, l'enorme influenza che questo convincimento ebbe sul modo di concepire il carattere e l'uso della collezione.

Il dissenso nasceva soltanto intorno ad alcuni particolari di questo sistema di successioni (a cui si connette anche il regime dotale) e sopra tutto sulla specificazione della sua origine orientale: era questa greca (e quindi ellenistica) o siriana-semitica o mesopotamica o babilonese-ebraica o talmudica? Controversia appassionata, le cui vicende sembravano destinate a non conchiudersi mai, benchè i fautori dell'origine greca apparissero più numerosi e giuridicamente più autorevoli degli altri.

Il dibattito è finito in maniera del tutto inaspettata con quel mio scritto, nel quale ho mostrato che, restituito il testo genuino mediante la collazione di

(65) Molti errori si sarebbero certamente evitati se fin dal 1880, anno della classica pubblicazione del Bruns col Sachau, fossero stati noti i tre manoscritti siriani editi e tradotti dal Sachau nel 1907; quest'ultima pubblicazione, non essendosi proposta anche una restituzione critica del testo genuino e non avendo avuto il sussidio d'un secondo Bruns, non ha potuto riparare se non in piccola parte al danno iniziale. Su altre cause di errori non è qui il caso d'insistere.

(66) *D'alcuni passi del Libro siro-romano ecc.*

(67) Il MITTEIS (*Drei neue Handschriften*, 35-36) naturalmente esclude che quel sistema di successioni facesse parte del Libro primitivo occidentale del 371 circa; esso vi sarebbe stato introdotto in Oriente più tardi.

tutti i manoscritti, e corrette quindi le versioni degli studiosi europei, il sistema successorio del Libro era null'altro che il vecchio sistema romano del *ius civile*, non ancora modificato dal diritto pretorio.

Eliminato dal novero degli elementi stranieri il sistema delle successioni intestate, gli altri elementi di diritto provinciale contenuti nel Libro non sono nè molti nè molto importanti; di più sono così incolori, che non si prestano a una determinazione del loro paese d'origine.

In seguito a ciò la questione della composizione del carattere del Libro è venuta a porsi sopra basi molto diverse da quelle ammesse fino ad ora.

§ 15. - Per quello che concerne la data dell'originale greco, la fissazione del Bruns intorno al 476-477 — in ogni caso fra la morte di Leone I (457-474) e l'inizio della feconda opera legislatrice di Zenone (474-491, salvo il breve interregno dell'usurpatore Basilisco 476-477) — mi sembra inoppugnabile, anche se nessun valore abbia, a mio avviso, la considerazione dell'atteggiamento di Basilisco favorevole ai Monofisiti (68). Le ragioni addotte dal Mitteis in contrario dipendono dalla sua congettura d'una primitiva redazione del 371 circa; congettura fondata su ben fragili basi (cfr. il paragrafo 8). E nemmeno si può accettare il giudizio del Riccobono (69), per il quale « *argumentum potissimum, quo Brunsius Libri aetatem constituit, ad nihilum hodie perductum est* », poichè nè la legge di Leone del 472 sull'*arrha sponsalicia* (legge alla quale il Riccobono si riferisce) ha particolare peso per il Bruns, il quale potrebbe benissimo farne a meno, nè è da ritenersi fondata la congettura del Riccobono, che quella norma, nel *Corpus iuris* data come leoniana del 472, sia invece giustiniana (70). A evidente favore della data

(68) Il BRUNS, II, 319, ha inteso male le cose dette dal suo collaboratore SACHAU, II, 174-175, al quale esplicitamente rinvia; il Sachau indicava il distacco dei Monofisiti e dei Nestoriani dalla Chiesa di Bisanzio nella seconda metà del V secolo come un elemento favorevole, una spinta a tradurre il Libro dal greco in siriano, non già a comporlo in greco!

(69) *Fontes iuris romani anteiustiniani* II 677.

(70) Il RICCOBONO, *Arrha sponsalicia secondo la const. 5 Cod. de sponsalibus* 5, 1 (nella miscelanea *Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di F. Pepere*, Napoli 1900, 139-147), ritiene che la legge da Giustiniano attribuita a Leone con la data 472 sia stata profondamente alterata da Giustiniano stesso, il quale, e non Leone, avrebbe ridotto al doppio (indicato nella legge) la pena antica del quadruplo dell'*arrha sponsalicia* nel caso di mancamento alla promessa; perciò il Riccobono dichiara interpolazione post-giustiniana la menzione della pena del doppio negli Scollii Sinaitici (VI, 12) del V secolo. Punto fondamentale per il Riccobono è che la pena del doppio ricorre soltanto nelle redazioni molto tarde del Libro siriano-romano (ms. siriano P 46, vers. Ar. 56 e vers. Arm. 58), nelle quali essa sarebbe un'interpolazione post-giustiniana, mentre ogni menzione di tale pena e dell'*arrha sponsalicia* stessa manca nell'antico ms. siriano L. Ma la pubblicazione dei tre nuovi mss. siriani nel 1907 è venuta a togliere valore al punto di partenza del Riccobono; la suddetta pena del doppio ricorre anche in R I 33 e R II 57; e noi sappiamo ora che L è una copia incompleta (sicchè l'assenza di una regola in essa non significa nulla) e che l'accordo del gruppo P (ossia P, R I, R II, Ar., Arm.) sopra una data norma è indizio sicuro ch'essa appartiene alla redazione originale del Libro.

del Bruns sta ora anche l'importante, benchè un poco guasto, paragrafo finale 158 di R II.

L'ipotesi Sachau (1907) intorno all'origine antiochena precostantiniana si fonda soltanto su tre presupposti egualmente erronei: *a*) che il Libro sia stato composto sin dall'origine per scopi pratici (cosa che nel paragrafo 17 mostrerò essere infondata); *b*) che effettivamente esso sia stato adoperato per secoli quale codice delle *episcopales audientiae* (ed anche questo vedremo non esser vero); *c*) che se il Libro fosse sorto nel seno d'una data Chiesa dopo la divisione della Cristianità orientale in Ortodossi (Melkiti), Monofisiti (Giacobiti) e Nestoriani, le altre Chiese non l'avrebbero accolto; idea, questa, ch'è smentita completamente dai fatti: basti citare, per limitarmi al campo giuridico, l'accoglimento di opere nestoriane e melchite sulle successioni in collezioni giacobite.

§ 16. - Riguardo all'anonimo autore greco ben poco possiamo dire. Rimane incerto se sia stato un ecclesiastico (come tutti suppongono, eccettuato il Mitteis per il nucleo primitivo occidentale) od un laico; forse bisognerebbe propendere per il laico, se si consideri quello che dirò nel paragrafo 17 intorno al modo di composizione del Libro ed al suo scopo. Certo fu studioso di diritto; ma non è possibile stabilire se, come tutti suppongono, egli fosse un pratico (ossia un avvocato od un giudice), poichè vedremo che gli scopi « pratici » non furono il movente a comporre la piccola opera. Senza dubbio fu suddito fedele dell'Impero romano d'Oriente, come tutti riconoscono, tranne il Voigt — che ne fa un immigrato dalla Siria nella Mesopotamia orientale sottoposta alla Persia, ma immigrato ancor ligio al diritto romano (71) — e, per quel che concerne il presunto libro primitivo occidentale, il Mitteis; decisivo è il fatto che l'autore non menziona se non magistrature provinciali e locali romane, dichiara Costantinopoli capitale dell'Impero, addita di questa la parte occidentale e l'orientale ecc. (72). Infine, come il solo Voigt ha rilevato, fu cristiano ligio all'ortodossia del governo imperiale (73).

In qual luogo dell'Impero d'Oriente scrisse il nostro Greco? Nel paragrafo 11 ho già rilevato la quasi assoluta unanimità per la Siria; unani-

(71) Le ragioni addotte dal Voigt — che, del resto, rimase sempre isolato in tale sua idea — sono confutate dal MITTEIS, *Drei neue Handschriften*, 37-38; agli argomenti del Mitteis è da aggiungere l'altro importantissimo, che l'autore prospetta l'ordinamento amministrativo e finanziario dell'Impero romano, incluse le norme per l'imposta fondiaria ed il sistema metrico.

(72) Cfr. anche la nota precedente. La preghiera per la prosperità dell'Impero quale baluardo dell'ortodossia cristiana, contenuta in R II 49, e le espressioni d'encomio per Leone avrebbero potuto anche essere scritte da un Cristiano ortodosso suddito della monarchia zoroastriana dei Sāsānidi.

(73) Il VOIGT, op. cit. p. 213, si appoggia su L 107 e 118, sulla sottoscrizione di L e su P 40; si aggiungano ora, importantissimi, R II 49 e 50.

mità appena rotta dal Voigt per le suddette sue considerazioni generali che non reggono alla critica e che lo hanno fatto rimanere isolato. Ma perchè la Siria e non un'altra parte dell'Impero d'Oriente? Tutti dipendono dal Bruns per questa questione; eppure le ragioni addotte dal Bruns sono molto lontane dall'essere convincenti. È opportuno esaminarle.

Secondo il Bruns, l'autore non poté essere un greco della Grecia (nel qual nome il Bruns sembra comprendere anche Costantinopoli) per i seguenti motivi:

a) nel paragrafo P 40 (cfr. Ar. 51 ed Arm. 45), che non esiste in L, è indicato il regime dotale « in den Provinzen, Städten des Reiches und in allen Ländern des Untergangs der Sonne (Westens) » e poi quello vigente « im Lande der Herrschaft des Ostens »; anzi nel primo punto la versione armena dice: « In der königlichen Stadt Constantinopel und im ganzen Lande des Westens »; dunque, osserva il Bruns (74), l'autore « Constantinopel zu den Ländern des Westens rechnet », e ciò esclude che il Libro sia stato scritto in Grecia;

b) nell'ipotesi d'una origine greca europea rimarrebbero « fast unerklärlich » il non aver adoperato il Codice Teodosiano (quantunque l'autore citi Teodosio II e ne riferisca qualche disposizione legislativa) e sopra tutto l'aver introdotto un diritto successorio così strano e diverso dal romano;

c) in L 86 si parla dell'affratellamento in modo che rivela « Unklarheit »; ciò depone contro l'origine greca, poichè in Grecia quell'uso era ben noto;

d) finalmente « und hauptsächlich » è « kaum zu glauben » che un « Nationalgriechen » abbia scritto la sua lingua materna con uno stile così barbaro; la forma pesante ed impacciata dell'esposizione non può dipendere soltanto dal traduttore in siriano, poichè in tal caso la traduzione non sarebbe una traduzione, ma un completo rimaneggiamento « mit selbständiger Darstellung », « und dazu würde der, dem schon die Uebersetzung so schwer geworden ist, wohl noch weniger fähig gewesen sein ».

Queste argomentazioni dell'insigne commentatore del Libro mi sembrano assai deboli e partono da presupposti inesatti. Riguardo ad a) bisogna osservare che la versione del Sachau in quel punto contiene una curiosa svista e che il testo genuino, assicurato ora dal confronto con R II 51, dice: « Nella capitale dell'Impero ed in tutte le provincie dell'Occidente » (75); sicchè manca la base sulla quale il Bruns si fondava. Che l'autore del Libro abbia usato i testi di singole costituzioni di Costantino e di Teodosio II (408-450) anzichè la loro redazione abbreviata contenuta nel Codice del 438, è ipotesi

(74) II, 326.

(75) Su questo passo si veda il mio scritto già citato: *Παρόρησία e nozze senza scrittura nel Libro siriano-romano*, pp. 65-66 [8-9 = dell'estr.].

del Bruns (76), la quale, anche se esatta, non mi sembra che porti seco quella conseguenza. L'argomento tratto dal presunto strano diritto successorio cade completamente di fronte alla mia scoperta del 1925 (cfr. il paragrafo 14). La poca chiarezza attribuita dal Bruns al passo sull'affratellamento riguarda soltanto la motivazione del suo divieto; e questa motivazione, come forse mostrerò altrove, non è così sibillina od insulsa come, per equivoco, l'aveva creduta il Bruns nel suo commento (77). Finalmente, riguardo al punto *d*), è da osservare che non solo è pericoloso giudicare dello stile dell'originale dalla versione siriana (come rileverò più avanti), ma che noi ignoriamo se il traduttore si sia mantenuto fedele al testo completo o non l'abbia invece alcune volte abbreviato. In ogni caso la « *Schwerfälligkeit und Unbehilflichkeit der Darstellung* », se realmente esisteva nell'originale, doveva essere dipesa piuttosto da insufficiente perizia nella materia giuridica romana che da cattiva conoscenza del greco; lingua quest'ultima, che si scriveva in modo tutt'altro che goffo dagli ecclesiastici in Siria ed Asia Minore — (ed il Bruns suppone appunto che l'autore fosse un ecclesiastico della Siria) — non solo nei secoli V e VI, ma anche nel successivo, dopo la conquista araba, come appare dalla copiosissima letteratura cristiana di quella età in quei paesi.

Nessun motivo dunque esiste per escludere un Greco di Costantinopoli o di provincie europee.

Ad ogni modo perchè, escluso il « *Nationalgriechen* », il Bruns si decide per la Siria piuttosto che per altre provincie asiatiche, pur negando che il Libro provenga dall'ambiente della scuola di Berito? Unicamente, e risponde il Bruns (78), perchè è naturale supporre che il Libro sia stato scritto in quel paese nel quale nacque la prima traduzione a pochi anni di distanza dall'epoca dell'autore. Curiosa ragione! E se poi si domanda donde il Bruns e tutti gli altri ricavano che la traduzione siriana sia stata fatta in Siria, si trova che unica radice di questo convincimento assoluto è l'erronea credenza che alla fine del V secolo il siriano fosse la lingua letteraria e parlata di quel territorio che i Romani, al pari di noi, chiamavano Siria (79).

(76) BRUNS, II, 322-323 (inoltre II, 264 su L 91 e II, 278 su L 107; infatti nel secondo luogo sembra sicuro l'uso, immediato o mediato, del testo genuino d'una costituzione di Teodosio II del 424). Il FERRINI, *Beiträge* 103 [= *Opere* I, 399], scrive: « Im dritten Theile [della redazione L] ist hauptsächlich eine griechische Bearbeitung des theodosischen Gesetzbuches nebst Novellen benutzt worden ».

(77) II, 254.

(78) II, 326.

(79) Cfr. i paragrafi 1, 2 e 4 (2°). L'idea del Sachau, che il ms. L, il più antico e vicino alla data della versione siriana (almeno secondo la comune credenza), sia stato scritto probabilmente a Mabbōgh nell'estrema Siria di Nord-Est, riposa sullo stranissimo ragionamento del quale dovrò far parola nel paragrafo 20.



La realtà — come già ebbi ad accennare nel 1925 (80) — è che nè considerazioni filologiche o storiche nè il contenuto del Libro ci offrono alcun lume sulla patria dell'autore, sul luogo dov'egli scrisse. Nessuna delle provincie dell'Impero d'Oriente può essere esclusa allo stato attuale delle nostre cognizioni. Alle provincie greche europee potrebbe farci pensare il bisogno che l'autore ha sentito di porre in rilievo il divieto dell'affratellamento; a Costantinopoli sembrerebbe riportarci la cura di riprodurre i regolamenti edilizi emanati probabilmente da Leone I dopo l'incendio che nel 469 aveva distrutto molta parte di Costantinopoli, regolamenti di ben scarsa importanza per le città minori, nelle quali probabilmente non venivano osservati (81); alla Siria settentrionale od alla parte Sud dell'Asia Minore potrebbe, invece, richiamarci il paragrafo finale 158 di R II, che parla una di legge di Leone I emanata « *plus minus anno 517 iuxta aeram computationis Antiochiae* », cioè nel 468 d. C.

Come si vede, ce n'è per tutti i gusti; ma la sola conclusione possibile è il *non liquet*.

§ 17. — Quale fu lo scopo dell'autore nel comporre il Libro? In qual modo lo compose? I due problemi in parte si compenetrano.

Nel paragrafo 10 (ed anche nel 9) ho rilevato la completa unanimità degli studiosi nell'affermare, senza ombra di dubbio, che l'autore si propose uno scopo pratico; intendendo tutti per pratico il fornire una guida d'uso quotidiano per le persone investite dell'ufficio di giudice, sia che si trattasse di magistratura laica provinciale (come nell'ipotesi d'un primitivo libro fatto redigere da Valentiniano I), sia che si trattasse dei giudici ecclesiastici della *episcopalis audientia*, sia che (nell'ipotesi del Sachau) dapprima si volesse dare al clero una guida per i suoi rapporti con le autorità pagane.

Sembra quasi incredibile che una simile convinzione abbia potuto formarsi e mantenersi. Come può essere redatto a scopi pratici, per l'uso quotidiano, un libro che in molti punti — e proprio per materie delle più comuni, come lo stato giuridico e patrimoniale dei membri della famiglia — invece d'insegnare il diritto vivo insegna quel *ius civile* che non era mai stato applicabile ai provinciali e che a Roma stessa era morto da secoli? Un libro per il quale la *patria potestas* è ancora l'antica, con tutte le sue conse-

(80) *Apokeryxis* 724 [= 16 dell'estr.].

(81) Come nota il BRUNS, II 286, si tratta delle norme di Leone citate in una costituzione greca di Zenone riferita senza data nel c. 12 Cod. Iust. VIII, 10 (c. 10 in Bruns è un errore di stampa). Alle cose dette dal Bruns è opportuno aggiungere che quelle norme erano state considerate come riguardanti la sola capitale; infatti, nel 531, Giustiniano dovette proclamare che la suddetta costituzione zenoniana non era da ritenersi di valore locale, circoscritto alla capitale, ma andava considerata valida « *in omnibus urbibus Romani imperii* » (c. 13 Cod. VIII, 10).

guenze: quello che il figlio guadagna spetta al padre, il figlio non ha peculio e non può testare fin che viva il padre o l'avo paterno, solo il figlio emancipato avanti al giudice ha siffatti diritti, ma allora egli non eredita ab intestato dai genitori o dai fratelli, come, a sua volta, la famiglia originaria è esclusa dalla successione intestata di lui? Un libro che non riconosce eredità legittima fra coniugi e, nelle successioni intestate, parifica la madre alle sorelle del defunto? Un libro che tratta anche di diritto penale, ma riferisce quello arcaico delle XII Tavole?

Peggio ancora se si ammette che il libro sia stato composto fin dall'inizio ad uso della *episcopalis audientia*. In tal caso perchè inserirvi tanta materia di pura pertinenza dello Stato, sottratta nel modo più assoluto alle giurisdizioni vescovili: diritto amministrativo, imposte fondiari, esenzione di medici e maestri da imposte, diritto penale, conseguenze civili dell'*infamia* (tra cui quella di non poter essere fatti sacerdoti pagani!), norme di pubblica edilizia ecc. Il Libro menziona parecchie volte i magistrati provinciali e cittadini ai quali si deve ricorrere secondo i casi: il preside della provincia (*hig^hmōnā*, ἡγεμών) esplicitamente identificato con il giudice, lo *στρατηγός* della città (al quale spetta assegnare la tutela dativa), il « *defensor civitatis* » (o, come il Libro lo chiama alla greca, *ἐδικος*), gli arbitri, l'archivista (*ark^heyōtā*, ἀρχειώτης) della città (L 94), gli *ὀφφισαίλεις* e l'imperatore (in L 52 = R II 100 e forse anche in R II 158); inoltre si occupa di procedura civile e penale; eppure non ha nemmeno una parola intorno alla giurisdizione episcopale e agli ecclesiastici giudicanti, per uso dei quali, viceversa, il Libro sarebbe stato composto. Così non una parola intorno alle donazioni a chiese o monasteri, intorno a fondazioni pie ed a simili argomenti di grande interesse ecclesiastico. Che utilità poteva avere un Libro simile per l'udienza vescovile?

La presenza d'elementi stranamente arcaici non era sfuggita ai molti e valentissimi studiosi moderni del Libro; ma due soli si posero il problema di tale stranissima presenza: il Ferrini nel 1902 e il Mitteis nel 1905.

Il Ferrini (82), si limita a dire: « das kann sich nur so erklären, dass er [cioè l'autore] ziemlich gedankenlos hier und da abgeschrieben hat, ohne den Zusammenhang zu beachten ». Ma allora, chiederemo noi, che razza di autore era questo, che, pur essendo in grado di lavorare su manuali sistematici e su collezioni di *iura* e *leges*, pur essendo (come tutti ritengono) un « pratico », pur mostrandosi bene informato di tante minuzie giuridiche e pur scrivendo per fini solamente pratici, non sapeva distinguere il diritto delle XII Tavole da quello del V e VI secolo dopo Cristo?

(82) *Beiträge* ecc. 103-104 [= *Opere* I 399].



Il Mitteis (83) diede una spiegazione che, in realtà, non spiega nulla. Egli si limita a considerare alcune incongruenze del diritto successorio, pensa che qualche lacuna dipenda da trascuratezze dei vari manoscritti siriaci, e ad ogni modo dichiara che « muss man bedenken, dass der Spiegel das römische Intestaterbrecht überhaupt durch sein eigenes ersetzt; daher musste jedenfalls viel gestrichen werden, und es ist nur eine Inconsequenz, dass vom civilen Erbrecht etwas stehen geblieben ist ».

Mi sembra evidente che bisogna cambiare strada ed abbandonare i pregiudizi che finora hanno dominato sovrani intorno al carattere ed allo scopo dell'originale greco.

§ 18. - Ricordiamo innanzi tutto che due fatti hanno principalmente contribuito a stabilire l'universale convincimento che il Libro sia stato composto a fini pratici per i bisogni quotidiani della vita giudiziaria.

Il primo è la traduzione siriana — che da tutti viene creduta posteriore soltanto di pochissimi anni, anzi quasi contemporanea, al definitivo testo greco del 476-477 circa — e la grande diffusione di essa e delle versioni dalla medesima derivate (araba, armena e dall'armena la georgiana) in tutta la Cristianità orientale. Sembrava naturale dedurne che il Libro, sin dalla sua origine, avesse corrisposto a necessità pratiche quotidiane, sia nella sua originaria fase greca sia in quella più volte secolare rappresentata dalle versioni orientali. Vedremo più avanti la fallacia di tutto ciò.

L'altro fatto, quello che ha arrestato anche il Ferrini ed il Mitteis nella buona via per la quale avevano incominciato ad incamminarsi, è l'universale credenza che il sistema di successioni intestate del Libro fosse un sistema diverso da tutti gli altri sin qui conosciuti e rappresentante il diritto indigeno del paese dell'autore. Ed allora sembrava logico concludere: se il Libro al sistema successorio romano sostituisce il suo indigeno così inconciliabile con altri principii romani pur in esso accolti in materia di eredità, ciò vuol dire che l'autore intendeva far opera pratica, intendeva dare il diritto vigente nel suo paese, ribelle, in fatto di successioni, al diritto dello Stato. Proprio questo strappo alla romanità del Libro sarebbe la prova migliore che il suo autore aveva di mira la vita giuridica reale della sua regione.

Ma anche questo secondo fatto si appalesa senza alcun fondamento dopo le cose ricordate nel paragrafo 14: quel sistema successorio è proprio l'antico romano del *ius civile*, senza le modificazioni apportatevi dal diritto pretorio.

Ed ora, sgombrato il terreno da questi due elementi così gravemente perturbatori, la formazione del Libro ci appare molto diversa da quella sino ad ora creduta (84).

(83) *Ueber drei neue Handschriften* ecc. 28-29 n. 1.

(84) Le idee che sto qui per esporre si trovano già in embrione nel mio citato scritto del 1925, *D'alcuni passi* ecc. 825 [= 52 dell'estr.].

Le idee preconcepite ed i vari generi di errori ch'io sono andato enumerando hanno impedito agli studiosi di veder chiaramente che il Libro si compone di due elementi, mescolati insieme nelle varie recensioni orientali:

a) *Ius civile* puro, quale appunto veniva esposto a sè stante negli appositi manuali dei giuristi romani, i quali solevano cominciare con le successioni, come fa anche il nostro Libro (85);

b) *Ius novum*, ossia il diritto dell'età imperiale risultante da senatoconsulti e da rescritti e costituzioni degl'Imperatori fino a circa il 476-477.

Invece — cosa di grande importanza per stabilire il carattere del Libro, ma che finora nessuno ha osservato — il *ius honorarium* non è stato preso in considerazione dall'autore. Questo fatto, a primo aspetto molto strano, si collega evidentemente con l'altro ben noto che — se si eccettuano i libri introduttivi, dei quali l'esempio più antico a noi pervenuto sono le Istituzioni di Gaio — il diritto del pretore veniva esposto dai giuristi romani o in appositi libri o in una parte del trattato nettamente distinta da quella che concerneva il *ius civile*.

Il modo di formazione del Libro appare manifesto se si raccolgono insieme le norme riguardanti le successioni. Dal vecchio *ius civile* l'autore prende il quadro e l'ordine dei successibili ab intestato, l'esclusione delle donne che non siano figlie o sorelle o madre del defunto, il trattamento della madre quando non vi sia concorso di prole o di padre dell'estinto, l'incapacità di testare del *filiusfamilias*, la stessa incapacità nella donna di cui sia vivo il padre o l'avo paterno, l'esclusione di rapporti ereditari ab intestato tra il figlio emancipato e la sua famiglia originaria, l'assenza di successione intestata fra coniugi, la quarta falcidia, la limitazione del numero degli schiavi che si possono manomettere per testamento ecc. Dal *ius novum*, invece, l'autore deriva la quarta legittima, il trattamento della madre in concorrenza con gli zii paterni del defunto (86), il *testamentum posterius imperfectum* ecc. Ma delle profonde modificazioni che il *ius honorarium* aveva apportate al diritto civile, abrogando così la maggior parte delle norme accolte nel Libro in base a quest'ultimo, il nostro autore non dice neppure una parola.

È dunque evidente che l'opera non fu composta per esser guida al giudice o a colui che voleva ricorrere in giudizio o a chi desiderava, anche per pura curiosità, conoscere il diritto vigente.

Prima di trarre la conclusione intorno agli scopi del Libro è importante rilevare un'altra cosa, alla quale nessuno ha fatto attenzione. Le norme del

(85) Una simile disposizione è caratteristica dei manuali di *ius civile*; non si trova negli altri libri di diritto romano ed è ignota anche agli scritti sistematici di diritto ebraico, di diritto sāsānide, di diritto musulmano e di diritti delle Chiese cristiane orientali (in siriano, arabo, armeno).

(86) Su questo punto rimando al mio *D'alcuni passi* ecc. 822-826 (= 49-53 dell'estr.).

ius civile sono bensì mescolate nel Libro, senz'ordine chiaro, con quelle che derivano dal *ius novum*, ma tale mescolanza non avviene mai nell'interno dei singoli paragrafi, i quali sono sempre o di diritto antico o di diritto nuovo (87). Ciò mostra che l'autore aveva coscienza del divario e non intendeva conciliare l'inconciliabile; egli operò come operavano i giuristi romani nel comporre i loro manuali o trattati, sia pure con molto minori abilità e competenza.

Intendeva l'autore di esporre il *ius honorarium* in un libro separato oppure in un'apposita appendice? A questa domanda non possiamo dare alcuna risposta. Noi non sappiamo se tale appendice o tale libro separato siano esistiti nell'originale greco e quindi se la loro mancanza derivi soltanto dal fatto che il traduttore siro li abbia omessi; non sappiamo neppure se colui che fece la versione abbia saltato paragrafi e abbreviato la dicitura di paragrafi di questi, oppure — cosa molto meno probabile — se sia stato fedele al suo testo nella misura che gli era concessa dalla sua manifesta imperizia giuridica e dalla straordinaria difficoltà di rendere per la prima volta in una lingua povera come la siriana i concetti ed il linguaggio del diritto romano. Di fronte alla gravissima discrepanza dei due gruppi di manoscritti siriani ci rimane ignoto persino l'ordine nel quale i paragrafi si succedevano nell'originale greco.

Ma una cosa mi sembra ormai sicura: l'anonimo autore greco del Libro non si era proposto fini pratici, ma fini didattici; non aveva inteso di fare un codice d'udienza o una collezione pratica di diritto vigente, ma un piccolo manuale scolastico. Se poi egli medesimo si sia limitato a scrivere quello che aveva udito come scolaro nella scuola, oppure se abbia fatto uso diretto di varie fonti latine o dal latino tradotte, è un problema insolubile sulla base della versione siriana (88).

(87) Da questo fatto derivano alcune delle ripetizioni o lacune o contraddizioni che sembrano inspiegabili; un caso concreto è stato da me addotto a p. 825 del citato *D'alcuni passi* ecc. [= 52 dell'estr.].

(88) Dalle cose esposte risulta chiaro quanta prudenza occorra prima di dichiarare di diritto orientale o siriano o greco norme ricorrenti nel Libro; da questo punto di vista il Mitteis rappresenta un regresso rispetto alla prudenza del Bruns. Ma non posso indugiarmi su questo argomento, così importante per la comparazione giuridica, essendo esso estraneo al tema del presente lavoro.

V

Alcune osservazioni intorno alla versione siriana
del Libro siro-romano

§ 19. - Il generale convincimento, indicato nel paragrafo 13, che la versione siriana sia stata fatta e adoperata quale codice delle giurisdizioni vescovili ed abbia formato il substrato del diritto di tutti i Cristiani orientali sotto la dominazione musulmana — onde quel tale diritto comune, chiamato coi nomi più svariati, di cui ho discorso nel paragrafo 5 — è dipeso dai seguenti presupposti:

a) credenza che l'originale greco fosse stato redatto in Siria per i più comuni bisogni della vita giudiziaria e rappresentasse quindi il diritto vigente nel paese e applicato nelle *episcopales audientiae*;

b) credenza che la versione siriana fosse stata fatta pure in Siria, quasi immediatamente dopo la definitiva redazione dell'originale greco (dunque un po' prima del 500) ed allo stesso scopo pratico dei tribunali episcopali; cosicchè fra l'applicazione del testo greco e quella della versione sarebbe esistita una perfetta continuità;

c) credenza che la grande diffusione posteriore del libro fra i Cristiani orientali dopo la conquista musulmana (anzi alcuno pensava già al tempo dell'Impero persiano dei Sāsānidi) fosse prova della sua effettiva applicazione quale codice.

La completa fallacia del punto a) è stata dimostrata nei paragrafi 14-18; e non c'è bisogno di dire che, poichè il Libro in molte parti fondamentali (tra le quali le successioni) sarebbe stato inapplicabile sotto il dominio romano a causa del suo morto *ius civile*, meno ancora si può immaginarlo applicato dopo la fine della dominazione di Roma o, prima di essa, fuori dei limiti dell'Impero.

Che la versione siriana non potesse esser fatta in Siria per uso degli abitanti di essa regione è cosa che già ho esposta nel paragrafo 1.

Esamineremo dunque le due questioni della data o dell'uso della versione siriana.

§ 20. - A porre la data della versione fra il 480 e il limite massimo del 500 si era arrivati nel modo seguente.

I manoscritti siriani del Libro sono di età posteriore al 1200, eccetto uno: il famoso londinese in pergamena, segnato Add. 14,528 nel Museo Britannico e, dal 1880 in poi, designato dagli studiosi con la lettera L. Nel 1880

il Sächau (89) riteneva che l'esame paleografico portasse a collocarne la data circa fra gli anni 510-520, ossia a breve distanza di tempo da un'altra opera che lo precede nel medesimo volume; e tale opinione fu mantenuta dal Sachau anche nel 1907 (90). Ma, osserva il Bruns (91), il testo siriano di L è « ziemlich mangelhaft » e non può essere quindi l'originale manoscritto della versione; un congruo intervallo deve dunque essere interceduto fra questa ed L.

Come era naturale, la data attribuita dal Sachau ad L, con la suddetta conseguenza intorno all'epoca della versione, fu universalmente accolta (92).

Tuttavia, il modo con cui il Sachau giunse al suo preciso decennio 510-520 per L solleva qualche dubbio, benchè tale data si accordi con il giudizio del Land (93), che la scrittura sia « antiquissima saeculi VI ». Più prudentemente il Wright, malgrado la sua nota tendenza a dare ai manoscritti una esagerata antichità, nel 1870 si era accontentato di dire: « written in a good, regular Estrangēla of the VIth cent. » (94). Senonchè in tutti (Land, Sachau e Wright) sul puro criterio paleografico, insufficiente a così precisa determinazione, influì il fatto che, nel codice del Museo Britannico, il Libro siro-romano è legato in volume con altre opere. Il codice, membranaceo e con unica numerazione dei fogli dovuta ai bibliotecari del Museo Britannico, comprende tre opere diverse ed è stato formato mediante l'unione di due codici in origine indipendenti l'uno dall'altro e scritti da due diversi copisti:

α) (foll. 1-151). Collezione giacobita di canoni dei concili di Nicea, Antiochia, Neocesarea, Gangra, Laodicea, Costantinopoli e Calcedonia. Non ha data; in fine dice che la collezione era stata tradotta dal greco in siriano nella città di Mabbōgh (95) nell'812 d'Alessandro [= 500-501 d. C.].

β) (foll. 152-228). Senza data; contiene due opere diverse copiate una dopo l'altra da un medesimo amanuense, come appare dalla scrittura stessa e dalla sottoscrizione finale (fol. 228 r.), che si riferisce ad entrambe le opere: a) un *lectionarium* giacobita, ossia repertorio dei testi sacri da leggersi nelle singole feste dell'anno (foll. 152-191); b) il Libro siro-romano (foll. 192-228 r.).

Il Wright (96) attribuì la scrittura della parte α alla prima metà del secolo VI, aggiungendo non essere impossibile che la copia sia dello stesso

(89) Cfr. BRUNS-SACHAU II, 154-155.

(90) *Syrische Rechtsbücher* I p. IX.

(91) II, 318.

(92) Soltanto il MITTEIS, *Drei neue Handschriften* 32-35, credette che la data di L dovesse spostarsi e porsi fra il 543 e il 550; e ciò perchè egli — a torto come già osservai — supposeva nella dicitura del paragrafo L 6 un riflesso di una Novella di Giustiniano del 543, che non si troverebbe, invece, nelle altre redazioni siriane del Libro e che quindi rappresenterebbe un'inserzione posteriore alla originale traduzione siriana.

(93) *Anecd. Syr.* I (1862) 184.

(94) *Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum* (London 1870-1872) I p. 176.

(95) Cioè Hierapolis o Bambyke, Manbig degli Arabi, nell'estremo nord-est della Siria.

(96) *Catalogue ecc.* II pp. 1030 e 1032.

anno della traduzione. Prendendo troppo alla lettera la timida ipotesi del Wright, il Sachau si indusse a supporre vicina a questa data anche la seconda parte del volume (97); induzione, come ognuno vede, molto ipotetica. Il Bruns poi (98), immaginando gratuitamente che la prima parte del volume fosse stata scritta a Mabbogh stessa (ove la collezione di canoni era stata tradotta), pensò che, « wenn nicht gewiss, doch höchst wahrscheinlich », nella medesima città fosse stata copiata anche la seconda parte con L: insomma quasi unità di tempo e completa unità di luogo (99).

§ 21. - Già per le ragioni ora addotte è lecito avere qualche dubbio intorno a quel decennio 510-520. Ma i dubbi s'accrescevano in me, che sino dal 1925 avevo pubblicamente esposto il convincimento che il Libro non poteva essere stato tradotto verso il 500 per gli abitanti della Siria e che l'uso pratico del Libro nei tribunali episcopali d'Oriente era una leggenda. A che scopo una versione siriana del Libro verso il 500, inservibile tanto dentro quanto fuori dei territori dell'Impero romano?

D'altra parte mi risultava quasi certo, per le ragioni che dirò nei paragrafi 22-27, che soltanto verso l'800 il Libro cominciò ad essere citato da scrittori dell'Oriente cristiano; perciò in me sorgeva la domanda: che cosa era stato della versione siriana del Libro in quei tre secoli d'intervallo?

Dubbi gravissimi, ma che s'infrangevano contro le asserite ragioni paleografiche; se anche, invece d'appartenere al decennio 510-520, il manoscritto L fosse stato di 20 o 30 anni più tardo, le difficoltà storiche suaccennate avrebbero continuato a sussistere.

Le cose cambiarono quando, il 6 settembre 1928, io potei esaminare nel Museo Britannico il famoso volume Add. 14,528.

(97) Stimo necessario riprodurre per intero il giudizio (BRUNS-SACHAU, II, 154-155); « So sicher es ist, dass die beiden Handschriften, welche in Add. 14, 528 zusammengebunden sind, von zwei verschiedenen Händen herrühren, überhaupt zwei besondere Handschriften waren,.... ebenso sicher ist es, dass die beiden Schreiber der Zeit nach nicht weit von einander entfernt gewesen sein können; und wenn die Copie des Theiles I dem Anfang des 6. Jahrhunderts (vielleicht dem Jahre 501) zuweist, so glaube ich auf Grund paläographischer Prüfung die Ansicht aussprechen zu dürfen, dass Theil II in einer nicht viel späteren Zeit, etwa zwischen den Jahren 510-520 geschrieben worden sein muss ».

(98) II, 318.

(99) L'errore si è ingrandito nel 1915 con il MANIGK, Op. cit., p. 380, nota 78: il Libro siro-romano, nella versione siriana, provvedeva soltanto al « weltliches Recht » della Chiesa e quindi si sarebbe provveduto a fare un Nomocanone completo con il volume Add. 14, 528 (« daher musste die Handschrift L mit einer Sammlung der kirchlichen Canones zusammengebunden werden (dazu Bruns-Sachau 153 f.), um ein Rechtsbuch des gesamten Kirchenrechts zu schaffen »). Anche prescindendo da quello che dirò intorno alla legatura delle due parti in unico volume, è chiaro che non si formano Nomocanoni inserendo fra la legislazione ecclesiastica e la laica una raccolta di testi sacri da recitare a scopo liturgico nelle varie festività.

Primo rilievo: le due parti di cui il volume si compone non sono state legate fra loro da un antico legatore orientale, ma sono state messe insieme dagli ordinatori del Museo Britannico (100)! Ecco dunque cadere per questo semplicissimo fatto le induzioni, in verità per se stesse molto arrischiate, tratte dalla prima parte del volume per stabilire la data della seconda.

Secondo rilievo: con mia grandissima sorpresa, il divario di scrittura fra le due parti mi è subito apparso assai profondo; mentre per la prima parte la datazione dal VI secolo può ritenersi sicura, per la parte seconda (quella che contiene anche L) un'epoca così antica è assolutamente inammissibile. Questa seconda parte può essere dell' VIII od anche del IX secolo (101). L'errore del Wright si collega con la sua tendenza ad antidatare i manoscritti talvolta anche di due secoli, sicchè il suo « VI » può significare un VIII; l'errore del Land e del Sachau è frutto manifesto della curiosa combinazione sopra esposta.

Conseguenza: l'unica ragione, per la quale noi tutti credevamo che il Libro fosse stato tradotto in siriano fra il 480 ed il 500, è venuta completamente a mancare.

La questione della data del testo siriano ormai si connette intimamente con l'altra dell'uso del Libro nelle Chiese siriache; entrambe saranno trattate nel capitolo seguente.

VI

Sull'uso del Libro siro-romano fra i Cristiani orientali e sulla data probabile della versione siriana

§ 22. - Nel 1925, pur partendo ancora dal solito presupposto della data fra 480 e 500 per la traduzione, io scrivevo (102): « Il diritto contenuto nel Libro siro-romano era un diritto interamente straniero ai popoli per i quali la traduzione siriana fu fatta, tanto che per tre secoli non ebbe fra loro appli-

(100) I due manoscritti riuniti nel volume predetto appartengono a quella preziosissima raccolta di mss. del Dayr as-Suryānī (nel Wādī an-Natrūn, nel deserto di nord-ovest dell'Egitto), che fu portata al Museo Britannico in più riprese fra il 1843 ed il 1851. Sullo stato in cui quei mss. erano arrivati al Museo e sui molti anni che occorsero per scervere i volumi e metterne in ordine i fogli si veda W. WRIGHT, *Catalogue* ecc. III p. XXXII-XXXIII.

(101) Solo elemento sicuro è che L esisteva prima del 1243 d'Alessandro (= 931-932 d. Cr.), poichè in quell'anno, come risulta da una nota finale, il ms. fu portato dalla Mesopotamia a quel convento giacobita d'Egitto. — Mi auguro vivamente che qualche specialista (p. es. il Furlani, che da molti anni studia assiduamente i mss. siriani del Museo Britannico) voglia sottoporre il ms. del Libro a minuto esame paleografico.

(102) *Apokeryxis* 724 [= 16 dell'estr.].

cazione pratica e che poi, quando le varie Chiese cristiane sive, in Siria, in Mesopotamia e nella Perside, sentirono la necessità di formarsi libri giuridici, solo poche parti del Libro furono assorbite da loro, giacchè il resto (incluso il famoso particolare sistema delle successioni ab intestato) urtava troppo contro le consuetudini locali indigene o riguardava concetti ed istituti romani e greci (103) incomprensibili per orientali ».

In quello stesso anno, poco più tardi, scrivevo come conclusione dello esame del sistema di successioni del Libro: « Questo progresso di cognizioni fa ormai svanire completamente la leggenda perturbatrice — ancor oggi diffusa in libri di divulgazione — del Libro siro-romano quale codice accolto e seguito effettivamente nella sua massima parte dai Cristiani orientali in Egitto, in Siria, nell'Asia Minore, nella Mesopotamia, nella Perside e nell'Armenia, durante molti secoli; leggenda derivante dall'aver confuso il fenomeno letterario con il fenomeno giuridico, ossia l'esistenza di versioni in siriano, arabo, armeno e georgiano con l'applicazione completa o quasi completa del Libro nella vita reale dei Cristiani orientali (104) ».

Non posso se non confermare pienamente queste mie asserzioni del 1925.

Le considerazioni esposte nei paragrafi 17 e 18 mostrano che il diritto del Libro, nelle parti che più hanno importanza nella vita quotidiana — rapporti giuridici e patrimoniali fra i membri della famiglia, successioni intestate, capacità di testare, alcune parti delle successioni testamentarie ecc. — nonchè in altre materie (fra cui la penale), era tale da escluderne l'applicazione fra le stesse popolazioni soggette alla sovranità di Roma; meno che mai esso sarebbe stato applicabile ai Cristiani delle provincie sottratte al dominio romano.

Questa induzione logica ha piena conferma dai fatti.

§ 23. - Basta esaminare un po' da vicino i libri giuridici dei Cristiani di Oriente, in qualunque lingua siano scritti ed a qualunque Chiesa appartengano, per accorgersi quanto scarsa sia stata in essi l'infiltrazione di norme desunte dal Libro. Questo fatto non era completamente sfuggito all'occhio sagace del Bruns, benchè allora, nel 1880, fosse ignota (all'infuori che di nome) la massima parte dei libri giuridici cristiani orientali: « Dass man allmählig an den Bestimmungen des Rechtsbuches sehr vieles änderte und neues hinzufügte, zeigen die Schriften von Ebed-Jesu [morto nel 1318] und Bar-Hebräus [morto nel 1286] sehr deutlich » (105). Ma questa buona osservazione non fruttò: il pregiudizio del Libro manuale d'udienza dei vescovi in Oriente persistette; si continuò ad assicurare che « per il diritto cristiano »

(103) I greci sono rarissimi.

(104) *D'alcuni passi* ecc. 845-846 [= 72-73 dell'estr.].

(105) II, 333.

orientale « il fondo consiste nel siro-romano » (106); e maestri insigni si affaticarono, con risultati scarsi e talvolta erronei (107), a rintracciare qualcosa della presunta ininterrotta continuità del diritto del Libro negli scritti di Patriarchi e vescovi delle Chiese sire. Era tanta la forza del pregiudizio, che non uno fra così numerosi e ragguardevoli studiosi si domandò come mai quel presunto ininterrotto uso del Libro nei tribunali episcopali, quella supposta persistenza del suo diritto in tutto l'Oriente cristiano si potessero conciliare con le unanimes ed ampie dichiarazioni e lamentele dei primi scrittori giuridici delle Chiese orientali, sia in lingua siriana che pahlawī, intorno all'anarchia giuridica dei loro paesi, intorno alla mancanza completa d'un diritto scritto (mancanza ch'essi medesimi contrappongono alla letteratura giuridica dei non cristiani); nessuno si domandò come, in tali condizioni, nessuno di questi primi scrittori nei loro libri di diritto citasse il Libro siro-romano e ne invocasse l'autorità.

§ 24. - Fu affermato da qualcuno che il Libro « als Rechtsbuch im Sasanidenreich und dann im arabischen Kalifat die Praxis beherrschte » (108), malgrado che non esista il più piccolo indizio per quello che concerne la monarchia dei Sāsānidi (travolta dall'islamismo con la battaglia d'an-Nihāwand del 640); e fu pure asserito che il Libro era noto ed usato nella Perside (cioè nella Persia di sud-ovest, Fāris degli Arabi) nel secolo VIII. Questa ultima asserzione deve essere qui discussa un po' minutamente, perchè, a primo aspetto, essa sembrerebbe fondarsi su dati positivi sicuri.

Infatti, richiamandosi al Sachau (109), A. Manigk (110) scrive: « Von Bedeutung ist, dass in der vorhandenen arabischen Übersetzung von Simeons Rechtsbuch gelegentlich auf das Rechtsbuch der 'griechischen Könige', also das syrisch-römische, Bezug genommen wird ». Poi, in base al Sachau ed al Manigk, anche R. Taubenschlag (111) ripete: « Dass das Rechtsbuch auch in der Persis bekannt war, zeigt die arab. Version des Rechtsbuches von Simeon v. Revardesir ». Senza dubbio questa circostanza avrebbe mediocrissima

(106) E. CARUSI, *Diritto e filologia* (Bologna 1925) 119. — Su questo libro è indispensabile leggere i resoconti datine da me in *Oriente Moderno* V (1925) 157-169, da G. FURLANI nel *Giorn. d. Soc. asiatica it.*, N. ser., I (Firenze 1926-28) 379-397, e da E. PRITSCH nella *Z. Sav.-St.* 47 (1927) 446-456.

(107) Dipendenti in parte da inesatte versioni del Libro e da non giusto concetto del valore delle versioni araba ed armena.

(108) J. PARTSCH, *Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche*, nella *Z. Sav.-St.* 30 (1909) 357.

(109) *Syrische Rechtsbücher* III (1914) 362.

(110) Nella già citata recensione dei tre volumi dei *Syrische Rechtsbücher*, nella *Krit. Vierteljahresschr. f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss.* 53 (1915) 420.

(111) Nella recensione del 3° vol. dei *Syr. Rechtsb.*, nella *Z. Sav.-St.* 45 (1925) 496 n. 2.

importanza per il Sachau e per il Manigk, giacchè il primo, seguito dal secondo non orientalista, crede che, contrariamente all'opinione fino allora generale, il Simeone Metropolita (Arcivescovo) di Rēw-Ardāshīr ed autore dello scritto sulle eredità sia diverso dal noto omonimo, pure Metropolita di quella medesima città della Perside, vivo nel periodo 647-658; sicchè l'autore dello scritto suddetto, in tale ipotesi ignoto per altra via, viene collocato dal Sachau dopo Iesubokht, ossia intorno all'800. Ma per chi, come me (112), ritiene errata la congettura del Sachau e mantiene l'identità del nostro Simeone con l'omonimo ben certo della metà del secolo VII, l'esistenza d'una simile citazione del Libro avrebbe importanza assai grande.

Senonchè l'affermazione del Manigk e del Taubenschlag è frutto d'una curiosissima svista: non solo non esiste una traduzione araba di Simeone, ma nel luogo che essi citano il Sachau non fa se non riportare un passo dell'arabo nestoriano Abū 'l-Farag Ibn at-Tayyib (morto nel 1043), nel quale è detto che, se una persona muore lasciando padre e madre, tutta la successione spetta al padre « secondo i Re dei Greci [= il Libro siro-romano] e Simeone ». Non è dunque Simeone quello che cita il Libro!

Eliminato Simeone, rimane da discutere il problema dell'uso del Libro nel trattato sistematico di Iesubokht, Metropolita di Rēw-Ardāshīr (ossia della capitale ecclesiastica della Perside) al pari del suo lontano predecessore Simeone ed al pari di questo scrivente in lingua pahlawī o medio-persiano.

La lunghissima prefazione del trattato sarebbe incompatibile con la conoscenza e l'uso del Libro almeno fra i Cristiani nestoriani della Perside all'epoca in cui Iesubokht scriveva, ossia circa nel 775-790; la prefazione esclude l'esistenza di un'antecedente letteratura di diritto civile. Il Sachau (113) rilevò questo fatto; ma, trovandolo in grave contrasto con l'idea generale dell'ininterrotta tradizione e applicazione del Libro nelle Chiese sire, pensò che almeno una « blasse Erinnerung » del paragrafo L 4 del Libro (ove è esattamente esposto il contenuto della legge Fufia Caninia intorno al proporzionale numero di schiavi ch'è lecito manomettere per testamento) nel seguente passo di Iesubokht (V, 13, 1, p. 177): « Riguardo agli schiavi ed alle schiave, nella legge dei Romani è scritto (114) che ad una persona è lecito manomettere un terzo di ciò ch'egli ha; ma non è lecito ch'egli manometta la quota della moglie e dei figli; poichè un terzo appartiene a lui, un terzo a sua moglie e

(112) In altra occasione darò le prove su cui si fonda il mio dissenso dalla novità che il Sachau vorrebbe introdurre. — È opportuno leggere tutta la lunga prefazione di Simeone al suo trattatello per convincersi ch'egli non l'avrebbe potuta scrivere a quel modo se il Libro siro-romano fosse stato in uso nella Chiesa nestoriana nella Perside (sua diocesi) o fuori della Perside.

(113) *Syr. Rechtsb.* III p. XI.

(114) O « prescritto »; il siriano *keṯḫḫē* ammette entrambi i significati.

un terzo ai suoi figli » (115). Poi il Sachau (116) dichiara di non dubitare che una ricerca storico-giuridica porterebbe a trovare « noch weit mehr Zusammenhänge » fra Iesubokht e il Libro « und damit zugleich die Leges als die älteste Schicht der bürgerlichen Gesetzliteratur des christlichen Orients nachweisen können ».

L'analisi storico-giuridica desiderata dal Sachau ebbe attuazione per opera d'uno dei giuristi più idonei a tale ricerca: R. Taubenschlag, nella sopra citata importante recensione (117), nella quale egli indaga i possibili rapporti fra le norme di Iesubokht e quelle del Libro siro-romano (118), del rimanente diritto romano (119), del diritto canonico orientale (120), del diritto sasanide (121), del musulmano (122), del babilonese (123), del greco, dell'armeno e dell'ebraico. Si tratta di parallelismi che, naturalmente, in molti casi non significano reciproca dipendenza. Per quello che riguarda i rapporti col Libro, le concordanze trovate dal Taubenschlag sono poche (124) e senza importanza — giacché si tratta di quelle coincidenze che possono riscontrarsi fra i diritti più diversi — salvo una, che sarebbe decisiva se fosse vera. In Ebediesu (morto nel 1318) sono citati come di Iesubokht tre passi consecutivi, mancanti nel trattato del Metropolita di Rēw-Ardāshīr e derivanti nella maniera più evidente da tre diversi paragrafi del Libro: R I 50 (riparazioni alla casa di più proprietari), L 119-120 (misure di lunghezza e intervalli fra le case), R I 55c (cose trovate da una comitiva).

Ma questa coincidenza non corrisponde alla realtà. Già a priori essa appare insostenibile a chi ben consideri. Se quei tre passi consecutivi non esi-

(115) Mi sembra difficile che qui sia rispecchiata la legge Fufia Caninia; tanto più poi che — cosa non osservata dal Sachau e dal Taubenschlag — in Iesubokht non si tratta affatto di manomissione testamentaria. Alla legge dei « Romani » (cioè dei sudditi dell'Impero bizantino) Iesubokht contrappone la completa libertà dei suoi paesi in questa materia. Nella presunta legge dei « Romani » mi parrebbe piuttosto di vedere il riflesso di quelle idee greche sulle limitazioni alla libera disposizione del patrimonio familiare, contro le quali combattè Diocleziano; cfr. R. TAUBENSCHLAG, *Das römische Recht zur Zeit Diokletians* 229-230 (nel *Bull. internat. de l'Acad. Polonaise*, cl. de philolog., Cracovie 1922-1924).

(116) Il Sachau ricorda anche un passo attribuito a Iesubokht da Ebediesu, identico ad un paragrafo del Libro (R. I 55 c); vedremo qui avanti che trattasi d'un errore di Ebediesu.

(117) *Z. Sav.-St.* 45 (1925) 493-514. Cfr. qui avanti la nota 170.

(118) p. 495-500.

(119) p. 500-502.

(120) p. 502-505.

(121) p. 505-509.

(122) p. 509-510.

(123) p. 510-512.

(124) Il Taubenschlag dà la maggior parte della trattazione dei parallelismi con il Libro all'esame del sistema successorio, e i risultati sono in sostanza negativi; più negativi ancora sarebbero stati s'egli non avesse dovuto lavorare sulle errate traduzioni allora esistenti di quei passi del Libro.

stono nel trattato di Iesubokht (125), donde può averli ricavati Ebediesu? Ed è credibile che Iesubokht, scrivendo circa il 775-790 nella Perside sotto il dominio musulmano, andasse a prendere dal Libro il paragrafo su misure di lunghezza non mai adoperate nel suo paese e sui regolamenti per gl' intervalli fra le case e per la larghezza delle vie delle città, che Leone I aveva emanate per Costantinopoli dopo il 469? Ed era questa materia di cui i Metropoliti potessero occuparsi e dettare le norme in paese persiano? Inoltre — cosa che il Taubenschlag, obbligato a lavorare soltanto sulle traduzioni alquanto libere del Sachau, non poteva arguire con precisione — la dicitura siriana delle citazioni da Iesubokht in Ebediesu corrisponde parola per parola al testo di R I 50 e 55c; una coincidenza verbale come questa sarebbe addirittura miracolosa se Ebediesu avesse riferito quei brani in base alla versione siriana del testo pahlawī di Iesubokht, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto tradurli dalla versione siriana del Libro. Chi può credere sul serio che in queste condizioni si potesse tornare alla esatta primitiva dicitura del Libro? (126).

Basterebbero queste considerazioni per escludere l'attribuzione di quei tre passi a Iesubokht. Ma esiste anche la prova documentaria della sua falsità. I capitoli del Nomocanone di Ebediesu riguardanti il diritto civile sono semplicemente copia fedele di quelli contenuti nel Nomocanone composto quattro secoli prima, circa nel ventennio 880-900, da Gabriele metropolita d' al-Basrah, come io ho scoperto e brevemente esporrò nel paragrafo 38; ebbene, nella versione araba del Nomocanone di Gabriele (il testo siriano è perduto) quei tre passi consecutivi ricorrono, ma esattamente attribuiti ai « Re », ossia al Libro siro-romano (127).

Dopo ciò possiamo tranquillamente affermare il nessun uso del Libro presso gli scrittori giuridici della Perside.

§ 25. - Mi rimane da dissipare un gravissimo errore, in base al quale due giuristi di prim'ordine hanno creduto che il Patriarca nestoriano Timoteo I,

(125) Com'è noto, i capitoli 7-13 dell'ultimo libro (il VI) di Iesubokht non esistettero mai nella versione siriana, fatta pochi anni dopo la composizione del trattato; molto probabilmente non furono neppure redatti dall'autore.

(126) Aggiungo qui che anche il passo di mezzo, che parrebbe un estratto abbreviato da L 119-120, in realtà si trovava letteralmente, con attribuzione delle norme edilizie a Leone I, nella redazione vulgata nestoriana del Libro, della quale il manoscritto R I ci ha conservato appena la metà; il passo ricorreva nella metà perduta. Ciò mi risulta da indagini che non è qui il luogo di esporre e che modificano molto le idee correnti intorno ai rapporti fra le varie recensioni siriane del Libro.

(127) Nel *Fiqh an-Nasrāniyyah* di Ibn at-Ṭayyib, ms. Vat. ar. 153, fol. 147 r e 179 r-v. L'ordine dei fogli nel ms. è profondamente turbato. — La errata attribuzione a Iesubokht ha tratto in inganno anche C. FERRINI, *Gli estratti di Giuliano Ascalonita* in *Rendic. Ist. Lomb.* ser. II, vol. 35 (1902) pp. 618, 619, 620 n. 5 [= *Opere* I 448, 449, 450 n. 5], tanto più che, quando il Ferrini scriveva, il manoscritto R I era ignoto; la sua nota 1 (rispettivamente 2) di p. 618 (448), con la prospettata ipotesi di mutato diritto dal Libro a Iesubokht, è quindi da cancellare.

che tenne l'altissima carica dal 780 all'823 (123), dica che il Libro fu accolto dai santi sinodi e dai Padri (129); dalla qual cosa il Manigk logicamente dedusse « dass das syrisch-römische Rechtsbuch nicht nur eine sich erheblichen Ansehens und weiter Verbreitung erfreuende private Aufzeichnung von weltlich-kirchlichem Recht, sondern kirchliche Rechtsquelle im formellen Sinne war. Auch damit rückt dieses Rechtsbuch in eine Stufe mit den Patriarchenbüchern ».

La fonte della notizia per i due benemeriti studiosi è il Sachau (130), il quale riporta un piccolo brano d'una lettera del Patriarca Timoteo I, senza data, agli Elamiti ossia agli abitanti della Susiana (l'odierno Khūzistān) nella Persia limitrofa alla Mesopotamia meridionale. La traduzione tedesca della lettera era stata pubblicata da Oskar Braun (131), che aveva poi comunicato al Sachau il testo siriano del brano in questione. Adesso abbiamo a disposizione testo e versione latina di tutte le lettere, grazie al medesimo Braun (132).

Timoteo vuol dimostrare che le nozze fra cognati sono illecite; a questo scopo riferisce i canoni 13 e 18 degli Apostoli secondo Clemente, il canone 2 del concilio di Neocesarea, e immediatamente dopo continua: « Dalle leggi imperiali (133), quelle che furono emanate ed accolsero (134) i sinodi santi dei Padri. Legge 14: » (135). Segue un estratto fedele di R II 53-54, dopo il quale Timoteo conclude: « Queste (136) sono come in sommario (*qep^hāle'ōn*) le leggi pure della Cristianità ». Dal che chiaramente risulta che per Timoteo le leggi degli imperatori cristiani furono conformi ai dettami della Chiesa in questa materia.

(128) Per inavvertenza il Partsch pone la morte di Timoteo e quindi la fine del suo patriarcato nell' 819.

(129) J. PARTSCH, *Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche* nella *Z. Sav.-St.* 30 (1909) 357; A. MANIGK, recens. cit., 380 (qui la data della morte di Timoteo è erroneamente 820).

(130) *Von den rechtlichen Verhältnissen der Christen im Sasanidenreich* nelle *Mitteil. d. Seminars für orient. Sprachen* X 2. Abt. (Berlin 1907) 82.

(131) *Briefe des Katholikos Timotheos I veröffentlicht in Oriens Christianus* II (Roma 1902) p. 31-32.

(132) *Timothei Patriarchae I, Epistulae*, ed. O. BRAUN, t. I (Parisiis 1914-1915) p. 105 del testo, 69 della versione (nel *Corpus Script. Christ. Oriental.*, *Script. Syri*, ser. II, t. 67).

(133) *Nāmōsē malkāyē*; il siriano non distingue fra « *regius* » ed « *imperialis* », fra « *rex* » ed « *imperator* ».

(134) Cioè, secondo la sintassi siriana, « furono emanate in accordo con... ».

(135) Errore di copista per 54: in siriano la lettera *y* (numericamente 10) si distingue dalla *n* (50) soltanto per la grandezza un poco minore. Il Braun, avendo cercato la norma in L (ove è divisa tra i paragrafi 108 e 109), non si avvide dell'errore, come non se ne avvide il Sachau, il quale anzi (*Syr. Rechtsb.* I p. XVII) da ciò trasse inesatte deduzioni circa il ms. del Libro usato da Timoteo.

(136) Cioè i canoni dei concili e le leggi imperiali ad essi conformi.

Il punto per noi importante era stato reso esattamente in tedesco dal Braun nel 1902 (137) e quasi esattamente poi in latino nel 1915. D'altronde il testo è limpido: 'aylên da-n^ep^haqû wa-q^eb^halû l^e-sûnhâd^hû qaddîshê w^e-ab^hâ-hâyê ».

Disgraziatamente il Sachau, senza darne alcuna ragione, ma evidentemente sotto l'influsso delle solite idee circa l'uso pratico del Libro siro-romano, dichiarò di supporre (« ich nehme an ») che bisognasse leggere l^hôn sûnhâd^hû invece di l^e-sûnhâd^hû, e così, senza avvertire il lettore non conoscitore di siriano della enorme portata della sua arbitraria variazione, fece dire al testo l'opposto di ciò ch'esso dice: « *Ex legibus imperialibus, illis quae editae sunt et quas receperunt synodi sanctae Patrum* ». Onde la sua conclusione (138), che poi fu accolta dal Patsch e dal Manigk, ma che è priva di fondamento. Questa, del resto, è smentita anche dal fatto positivo che nella collezione di canoni di concili nestoriani o dai Nestoriani riconosciuti — collezione ufficiale fatta fare appunto dal nostro Timoteo — non esiste alcuna menzione del Libro siro-romano.

§ 26. - Eliminata tutta questa congerie di errori discussi nei paragrafi 24-25, possiamo avvicinarci rapidamente alla conclusione circa l'epoca in cui il Libro fu tradotto dal greco in siriano.

Il *Synodicon*, o citata collezione dei concili sino a tutto il secolo VIII, non solo non si riferisce mai al Libro (come testè ho detto), ma, nel decidere di alcuni punti riguardanti le successioni, i testamenti, il regime dotale, la tutela, la schiavitù, dà soluzioni che non sono d'accordo con le norme del Libro, salvo in pochissimi casi, nei quali per la forza stessa delle cose non si potrebbe immaginare una discordanza (139). Lo stesso Sachau è obbligato a riconoscere che « die Berührungen zwischen den zivilrechtlichen Bestandteilen der Konzilakten und den Leges Constantini Theodosii Leonis sind nicht sehr zahlreich » (140).

(137) « Aus den königlichen Gesetzen, die ergingen und die die heiligen Vatersynoden annahmen ». Nella versione latina del 1915: « *Ex legibus regum, quae synodis sanctis Patrum se conformaverunt easque receperunt* ». Ma entrambe le versioni trascurano la sfumatura non trascurabile del testo, il quale dice: « *Ex legibus imperialibus, illis scilicet quae editae sunt...* ».

(138) « Aus diesen Wörtern geht zweifellos hervor, dass Timotheos die Leges als geltendes Recht, als verbindlich für die ganze Christenheit ansah, zugleich wohl als einen aus den ältesten Zeiten der Kirche überkommenen Bestandteil ihrer Rechtsliteratur ».

(139) Che in entrambe le fonti si dichiara che la dote non può essere sottratta alla moglie nel testamento del marito, che in ogni caso debbano essere pagati sulla successione la dote e i debiti, che si preveda un interesse del 12 per cento all'anno (i concili lo ammettono solo in casi eccezionali, essendo di regola vietato l'interesse), sono coincidenze che non provano alcuna influenza del Libro sui membri della Chiesa nestoriana.

(140) *Von den rechtlichen Verhältnissen* 94. Le concordanze trovate dal Sachau sono quelle indicate nella nota precedente.

Come si è veduto nei paragrafi 23-25, finora nessuna menzione del Libro si è potuta scoprire prima dell'800 circa; gli autori anteriori non solo non lo nominano, non solo non se ne servono, ma negano nel modo più reciso l'esistenza di libri giuridici fra i Cristiani e lamentano il caos che deriva da tale mancanza. Comincia il Patriarca nestoriano Timoteo I, in carica a Baghdād dal 780 all'823, a farne menzione per la prima volta nella lettera senza data discussa nel paragrafo 25; e lo cita perchè esso vieta le nozze fra cognati « in accordo con i sinodi santi dei Padri ». Ma evidentemente Timoteo doveva considerare il diritto del Libro come qualche cosa di straniero, di non applicabile all'Oriente, poichè nei suoi 99 canoni, scritti nell'805, non soltanto regola le successioni e il regime dotale in modo ben diverso dal diritto del Libro, non soltanto non cita mai quest'ultimo, ma anch'egli nella prefazione osserva che la mancanza di diritto scritto e quindi la variabilità delle sentenze dei tribunali ecclesiastici spingono molti cristiani a rivolgersi ai giudici musulmani. In altre parole, è chiaro che per Timoteo il Libro rappresentava null'altro che un venerabile cimelio da museo.

Presso i Nestoriani posteriori il Libro cresce in rinomanza, ma l'accogliimento delle sue norme si riduce a molto poco, come già il Bruns aveva rilevato da un sommario esame del Nomocanone di Ebediesu (m. 1318). Anche nelle altre Chiese d'Oriente il Libro acquista grande celebrità: i Copti (Giacobiti d'Egitto), intorno al 1200, lo ritengono addirittura composto dai Padri del Concilio di Nicea nell'Assemblea dell'Imperatore Costantino, al pari del *Prochiro* di Basilio il Macedone (emanato fra l'870 e l'878) ed anche, nel secolo XIV, al pari dell'*Ecloga* di Leone l'Isaurico del 740 (141); ma l'uso del Libro presso di loro si riduce a poca cosa, come appare dal Nomocanone composto verso il 1250 da Ibn al-'Assāl, che di ogni norma indica la fonte.

§ 27. - Poichè i fatti confermano quello che si poteva arguire a priori sulla mancanza d'ogni continuità fra il diritto del Libro e il diritto dei Cristiani d'Oriente, e poichè nei paragrafi 20-21 ho dimostrato l'inesistenza di quell'unico dato di fatto in base al quale si riteneva che il Libro fosse stato tradotto in siriano verso il 500, il problema della data e dello scopo della versione si presenta in modo molto diverso da quello finora veduto.

Una traduzione siriana di quel manuale verso il 500 sarebbe stata quasi un non senso per la maggior parte di coloro che a quel tempo scrivevano e parlavano il siriano, poichè questa grande maggioranza viveva in regioni appartenenti all'Impero persiano dei Sāsānidi e non avrebbe potuto adoperare il diritto del Libro. La versione, dunque, avrebbe dovuto essere destinata soltanto

(141) Su queste stranissime idee si veda il mio scritto *Libri giuridici bizantini in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII*, nei *Rend. Acc. Lincei*, cl. sc. mor., ser. VI, vol. I (1925) 101-165.



alla minoranza vivente nella parte occidentale della Mesopotamia del nord, cioè nella provincia romana dell'Osroene; ma in questa ipotesi non solo non si comprenderebbe il motivo di tradurre un libro che tutte le persone chiamate eventualmente a servirsene (dignitari della Chiesa, non già semplici sacerdoti o monaci o laici) avrebbero compreso meglio nell'originale greco anziché nella barbara versione siriana, ma bisognerebbe anche supporre una cosa altamente inverosimile: cioè che a quell'epoca persone colte nelle provincie dell'Impero di Roma non sapessero distinguere il diritto vigente dall'arcaico *ius civile* che nel Libro regola la massima parte dei rapporti familiari e le successioni (142). Enorme inverosimiglianza, ancor più aggravata, se possibile, dal fatto che per circa tre secoli nessuna menzione del Libro sarebbe stata fatta dagli scrittori giuridici e non giuridici in lingua siriana. Come mai tanto strano silenzio?

Sembra dunque naturale supporre che la traduzione siriana sia stata fatta quando ormai ogni ricordo del diritto romano era svanito nell'Oriente musulmano e non si sapeva più distinguere fra l'antico diritto dei Quiriti e quello dell'età imperiale; sembra pure naturale immaginarla eseguita in epoca non di molto anteriore a quella in cui la sua prima menzione compare in Timoteo I; in altre parole, sembra naturale riportarla al secolo VIII, forse alla metà di esso.

Le condizioni delle comunità cristiane in quest'epoca di dominio musulmano ci possono spiegare il perchè della traduzione e anche della curiosa ed infelice scelta del libro. La personalità del diritto in base alla credenza religiosa è diretta conseguenza dei fondamentali principi dell'islamismo, tanto che per qualche secolo esistette fra i giuristi musulmani una corrente che negava addirittura ai non musulmani la possibilità di ricorrere ai tribunali islamici anche se le parti fossero d'accordo per rivolgersi ad essi. Il tribunale di comunità religiosa è un obbligo nell'Islamismo e non una semplice facoltà più o meno tollerata come l'*episcopalis audientia* nell'Impero romano; inoltre i suoi poteri giurisdizionali sono molto più vasti, e i Patriarchi e i Vescovi hanno una vera rappresentanza politico-amministrativa della loro comunità rispetto alle autorità musulmane; sono essi, fra l'altro, i responsabili del pagamento delle imposte speciali dei non musulmani da parte del loro gregge. Di qui il piccolo dramma interiore, di cui si fanno eco gli scrittori giuridici delle Chiese orientali nei loro libri: da un lato il disprezzo per l'intervento degli ecclesiastici nel formulare norme giuridiche intorno agli affari mondani; dall'altro le lagnanze dei laici per l'incertezza del diritto (mentre Musulmani ed Ebrei avevano minutissime norme precise) e il timore che, per conseguenza, i

(142) Si noti che il Libro siro-romano è il solo libro di diritto romano che i Siri abbiano tradotto.



loro Cristiani ricorressero al tribunale dell'Islām, il quale avrebbe applicato il diritto musulmano anche in materia matrimoniale (143).

Di fronte a questo stato di cose, obbligati a divenire, loro malgrado, giudici e legislatori di materie profane, si comprende che fra gli ecclesiastici delle chiese sire alcuno abbia cercato qualche compendio di diritto, che potesse sembrare emanato da legislatori cristiani e quindi non sfigurasse troppo rispetto ai Musulmani ed Ebrei, il cui diritto si presentava come derivato dai libri sacri della loro religione. In qualche luogo della Siria o dell'Asia Minore o della Mesopotamia fu rinvenuto per caso quel piccolo libro greco, del cui vero carattere nessuno più poteva rendersi conto in Oriente nel secolo VIII; libro a cui la menzione di soli Imperatori cristiani nel corso dell'opera (Costantino, Teodosio, Leone) sembrava offrire garanzia di sicura cristianità. Così esso fu tradotto, probabilmente in compendio e con tagli; ma all'atto pratico, come ben si comprende, esso rimase inutilizzabile (144) nella sua massima parte.

§ 28. - Questa mia conclusione, che il libro sia stato tradotto verisimilmente intorno alla metà del secolo VIII, non soltanto spiega bene il fatto che la sua prima menzione e il suo primo uso si abbiano circa nell'800, ma sembra trovare una conferma documentaria nel « Diritto della Cristianità » (*Fiqh an-Nasrāniyyah*) del nestoriano Ibn at-Tayyib, morto nel 1043. Egli, non meno versato in materie ecclesiastiche che in filosofia e medicina, segretario a Baghdad ed a Seleucia-Ctesifonte del Patriarca Elia I (in carica dal 1029 al 1049), e quindi avente a mano tutti gli archivi del Patriarcato, compose il suddetto libro, nel quale tradusse compendiosamente in arabo tutte le fonti del diritto canonico e profano dei Nestoriani, disponendole in esatto ordine cronologico. Comincia dunque con i canoni attribuiti agli Apostoli; poi riferisce i canoni dei concili « occidentali » (ossia anteriori alla scissione definitiva dei Nestoriani dai Cattolici) per ordine di tempo, da quello di Ancyra (314) a quello di Calcedonia (451) ripudiato dai Nestoriani; indi i sinodi nestoriani ed atti ad essi contemporanei (canoni e lettere di Patriarchi), da quello del Patriarca Isacco (410) a quello di H^enānīshō' II (775); poi il trattato di Iesubokht (circa

(143) Su questa azione del sistema statale musulmano sulla formazione della letteratura giuridica dei Cristiani orientali io ebbi già ad insistere in *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali nella Rivista d. studi orientali* IX (1921) 134-135 [= 80-81 dell'estratto], ed in *Libri giuridici bizantini*, 156-158, 161-163.

(144) Su analoghe curiosissime esumazioni di libri giuridici bizantini presso Cristiani orientali in Egitto, in Armenia ed in Georgia si veda il mio già citato *Libri giuridici bizantini*, 158-165 [= 58-65 dell'estr.]. — Anche fuori del campo giuridico i Siri sono ben noti per aver tradotto qualunque cosa fosse loro capitata per le mani in greco, salvo opere letterarie.

775-790), i canoni di Timoteo I scritti nell'805, i canoni di Iesubarnun (823-828) ecc. (145).

Mentre dunque l'ordine cronologico è scrupolosamente osservato, accade che, fra il sinodo di Giorgio I (676) e quello di H^cnānīshō' II (775), Ibn at-Tayyib inserisce la traduzione araba abbreviata del Libro siro-romano o, come egli lo chiama, « Leggi dei Re Costantino e Leone ».

Come si spiega questa stranezza cronologica? Essa fu rilevata già dallo scrittore arabo copto Abū 'l-Barakāt ibn Kubr, nella sua enciclopedia teologica *Miṣbāh az-zulmah* « La lampada per le tenebre », scritta circa nel 1320. Nel dare il prospetto dell'opera d'Ibn at-Tayyib, Abū 'l-Barakāt, arrivato al sinodo di Giorgio I, continua: « Qui Ibn at-Tayyib riferisce le leggi dei Re Costantino e Leone; forse egli le riporta qui in base all'ordine cronologico della loro traduzione presso di loro [Nestoriani] nei loro paesi » (146).

La spiegazione d'Abū 'l-Barakāt sembra felice e degna d'essere accolta; verisimile per se stessa, s'accorda con le ragioni storiche sopra addotte per collocare nel secolo VIII la traduzione siriana del Libro siro-romano.

VII

Sulla storia del diritto nelle singole Chiese siri

§ 29. - L'ultimo, il 10°, degli errori iniziali che, secondo il prospetto dato alla fine del paragrafo 5, portarono a far supporre una unità giuridica fra i Cristiani d'Asia ed a far credere all'esistenza di quel presunto « diritto siriano » comune, continuatore del Libro siro-romano, è il non aver considerato che — all'infuori della materia matrimoniale, regolata dai canoni e concili anteriori alla separazione recata dai dissensi sulla cristologia — le singole Chiese siri dell'Asia anteriore sono procedute separatamente l'una dall'altra in fatto di diritto mondano (147). Parlare di diritto « siriano » a proposito delle norme contenute nei testi nestoriani della Mesopotamia e della Perside (148) e creder tali norme comuni agli altri Cristiani orientali dell'Asia anteriore o addirittura di tutto l'Oriente vicino, è cosa contraria alla realtà.

(145) Uso il manoscritto Vat. ar. 153, che è l'unico conosciuto (il Borg. arab. 199 non è che una copia fatta a Roma nel secolo passato; il manoscritto fiorentino è pura fantasia di St. Ev. Assemani).

(146) Manoscritto Vat. ar. 623, p. 183 della vecchia numerazione, f. 87 r. della nuova; ms. Borg. ar. 116, p. 251.

(147) Ciò era già stato osservato da me a p. 566-567 [= estr. 55-56] del mio lavoro sul Nomocanone di Barhebreo, che sarà citato nella nota 153.

(148) Editi nei vol. II-III dei *Syrische Rechtsbücher*.

È bene ricordare che con il nome di « Chiese sire » si sogliono designare quelle che, per un certo periodo di tempo, hanno usato esclusivamente o prevalentemente la lingua siriana nella loro liturgia, anche se esse siano sorte e si siano sviluppate fuori della Siria. Dalla metà del VII secolo, ossia dalla conquista musulmana, esse abbracciarono tutti i Cristiani dell'Asia sottoposta al Califfato (esclusi gli Armeni) ed inoltre, sotto l'aspetto dogmatico, i Cristiani non greci dell'Egitto e dell'Abissinia.

Le Chiese sire sono quattro: Melkita, Giacobita (monofisita), Maronita (ai suoi primi inizi imbevuta di monotelitismo, ma ben presto cattolica) e Nestoriana. Le esamineremo in breve separatamente.

§ 30. - La Chiesa melkita, continuatrice dell'ortodossia del concilio di Calcedonia del 451 e perciò ligia a Bisanzio, si organizzò in Siria ed in Egitto dopo la conquista araba; come lingua liturgica e letteraria usò il siriano (accanto al greco nella liturgia), il quale tuttavia in Egitto fu rapidamente scalzato dall'arabo. Non produsse nulla di suo nel campo del diritto, salvo forse un trattatello sulle successioni tradotto in arabo (dal siriano?) a cura di un Vescovo Ibn al-Hidāh (o Ibn al-Gidāh, la lettura è incerta) forse nel secolo XIII (149). Quasi certamente si deve ai Melkiti d'Egitto la traduzione araba vulgata del Libro siro-romano, fatta dal siriano intorno al 1100; un poco più tardi tradussero dal greco in arabo il *Prochiro* dell'imperatore Basilio il Macedone (emanato fra l'870 e l'878), di cui fecero anche un compendio, e, ad avanzato secolo XIII, tradussero pure dal greco in arabo l'*Ecloga* del 740 dell'imperatore Leone l'Isaurico (150). Lavoro, come, si vede, di erudizione letteraria rispondente al movimento culturale sorto nelle Chiese egiziane melkita e giacobita (copta) poco dopo il 1100 ed estintosi prima del 1350; non lavoro di utilità pratica, perchè ormai i Cristiani d'Egitto, fuori delle questioni matrimoniali, seguivano il diritto musulmano. La stessa incongruenza dei sistemi di quei tre libri nelle materie di più frequente ricorrenza nella vita giudiziaria (151) è prova che quei Melkiti miravano alla gloria di possedere libri giuridici assai più che ad avvalersene nei tribunali; senza

(149) Il suo « *Compendio delle norme per le successioni ab intestato, secondo quello che i Padri della santa Chiesa hanno stabilito* » è stato accolto anche nella grande collezione di testi fatta intorno alla metà del secolo XIV dal monaco giacobita egiziano Macario; quindi l'ho potuta esaminare nel manoscritto Vat. ar. 150. Il suo sistema, come è naturale, è completamente diverso da quello del Libro siro-romano; da questo derivano, tacitamente, soltanto le norme delle successioni tra fidanzati. — L'opuscolo di Ibn al-Hidāh sembra la fonte del trattatello composto in arabo dal sacerdote melkita Ilyās, con l'approvazione del Patriarca antiocheno, nel sec. XVI; ma Ilyās rinnega i diritti derivanti dall'*interveniens osculum* (ms. Vat. ar. 54).

(150) Si vedano i particolari nel mio scritto citato *Libri giuridici bizantini ecc.*

(151) Particolarmente nel diritto di successione e nello stato giuridico familiare.

contare che le gravi imperfezioni di quelle versioni non le rendevano molto idonee a dare un chiaro concetto d'alcuni aspetti del diritto romano. Del resto il modo stranissimo con cui fu redatto il compendio del *Prochiro* ci dà la prova evidente della completa mancanza d'attitudine giuridica fra i Melkiti e del nessun uso di quel libro nella vita reale.

§ 31. - La Chiesa giacobita, seguace della dottrina monofisita, si formò per opera di Giacomo Baradeo (morto nel 578), vescovo di Edessa nella Mesopotamia occidentale. Come lingua della liturgia e della letteratura, in Asia adoperò il siriano; anzi si deve precipuamente ai Giacobiti l'introduzione di questa lingua in Siria, soppiantandovi nell'uso letterario il greco e impedendo che i dialetti aramaici locali assurgessero a lingua scritta. Malgrado la copia e il valore della sua produzione letteraria, la Chiesa giacobita per quasi sette secoli rimase priva di libri giuridici, salvo le solite copie del Libro siro-romano. Disseminate nella parte musulmana dell'Asia Minore, nella Mesopotamia, nell'Ādharbaigīān occidentale, nella Palestina, nella Siria, nell'Egitto (con la diramazione in Abissinia) e nel Malabar, le comunità giacobite — all'infuori del diritto matrimoniale — vivevano d'una vita giuridica indipendente l'una dall'altra, seguendo usi locali o addirittura il diritto musulmano, e nei giudizi rimettendosi o ai tribunali musulmani o all'arbitrato dei Vescovi, giudicanti caso per caso secondo il loro prudente consiglio e l'opportunità del momento (152).

Tutto ad un tratto, nel ramo giacobita d'Asia che aveva conservato l'uso del siriano, quasi come miracolo improvviso appare il Nomocanone del Vescovo Barhebreo, nato a Melitene (Malatia), nell'Asia Minore, nel 1225-26 e morto come Primate giacobita d'Oriente nel 1286 a Marāghah, sulle rive del lago di Ūrmīyah nell'Ādharbaigīān. Il Nomocanone, che dalle mie ricerche risulta composto non prima del 1250 e non dopo il 1263, supera di gran lunga in estensione tutti gli altri libri giuridici che siano stati mai composti o tradotti in lingua siriana; esso dà un amplissimo sviluppo al diritto mondano, non solo privato, ma anche processuale e penale, nonchè al regolamento delle decime ecclesiastiche. Perciò alcuni studiosi europei, fermandosi alle apparenze esteriori, giudicarono la parte mondana del nostro Nomocanone come il massimo monumento giuridico dei Cristiani orientali, come la più genuina e completa espressione dell'antico presunto « diritto siriano », come fonte preziosa di comparazione e di studio dei diritti dell'Asia anteriore prima dell'Islamismo,

(152) Analoga cosa accadeva nella Chiesa giacobita armena; il divertente racconto degli imbarazzi in cui la Chiesa armena venne a trovarsi nel 1193, quando, per disposizioni dell'autorità musulmana, fu costretta ad improvvisarsi libri giuridici, dei quali sino allora aveva fatto a meno, si può leggere nel mio *Libri giuridici bizantini* 162-164 (in base a notizie di J. Karst).

malgrado che il libro sia di oltre sei secoli posteriore a Maometto; e tutto ciò nonostante i cauti avvertimenti del nostro Ignazio Guidi e le giuste brevi osservazioni del Kohler. Senonchè mi fu facile dimostrare nel 1923 che tutto il diritto patrimoniale, processuale e penale del Nomocanone è traduzione, in qualche punto un poco abbreviata, d'un famoso trattato di diritto musulmano shāfi'ita del celebre al-Ghazzālī od al-Ghazālī, morto nel 1111; traduzione che rispetta fedelmente, persino le capricciose denominazioni che al-Ghazzālī adopera qua e là invece dei soliti vocaboli per capitolo, paragrafo ecc.; traduzione che accoglie dall'autore arabo anche materia religiosa, come l'ordinamento delle decime (la *zakāh* musulmana), i giuramenti non giudiziari e i voti, solo sostituendo, p. es., la quaresima al ramadān, il Vescovo al qādī, il pellegrinaggio di Gerusalemme a quello della Mecca ecc. Barhebreo introduce elementi musulmani anche in alcuni particolari del diritto di famiglia non urtanti i principii cristiani. La sola parte originale del suo Nomocanone è il sistema di successioni da lui ideato sulla base del diritto islamico, ma con alcune modificazioni delle quote spettanti alle singole categorie di eredi; quanto poi ai testamenti, la materia è in massima parte musulmana (153).

Privo di precedenti nella Chiesa giacobita d'Asia (154), Barhebreo rimase senza continuatori nella parte mondana del suo Nomocanone, che per i suoi Giacobiti appariva — e non a torto — un semplice lavoro letterario, rientrando nel quadro della curiosa attività enciclopedica del Vescovo illustre, che vollé scrivere libri su tutte le materie dello scibile, per lo più copiando od imitando opere arabe musulmane. Neppure il sistema di successioni da lui escogitato ebbe fortuna; nessuno scrittore posteriore sembra valersene, ed anzi, nel 1603, il Vescovo giacobita d'Antiochia Behnām bar Shem'ōn preferisce trascrivere di suo pugno, in mezzo a testi ecclesiastici, un anonimo trattato sulle successioni musulmane, in siriano (155), che io ho potuto identificare con quello fatto redigere dal Patriarca nestoriano Giovanni V Ab^h gārē nel 900 e di cui sarà parlato nel paragrafo 37.

Insomma Barhebreo è il primo e l'ultimo scrittore di diritto che la Chiesa giacobita d'Asia, la sola giacobita che si valesse del siriano, abbia avuto; ma il libro suo è di diritto musulmano.

(153) Si veda il mio *Il diritto musulmano nel Nomocanone siriano cristiano di Barhebreo*, nella *Riv. d. Studi Orientali* IX (1923) 512-580; col supplemento *Ancora il Libro siro-romano di diritto e Barhebreo*, *ibid.* X (1923) 78-86.

(154) Lo stesso Barhebreo, per la parte mondana del suo Nomocanone, non ha alcuna autorità giacobita alla quale riferirsi, mentre un paio di volte ricorda l'opera legislativa dei Nestoriani (dalla quale dissente) e alcune volte il Libro siro-romano. — Non di rado si incontrano nel Nomocanone le espressioni « alcuni dicono », « altri dicono », che parrebbero indicare varietà d'opinioni dei correligionari di Barhebreo; invece si tratta delle discrepanze fra giuristi musulmani, che il nostro autore trovava indicate nel libro di al-Ghazzālī.

(155) Nei f. 141 r.-147 r. del ms. siriano Add. 18, 295 del Museo Britannico.



§ 32. - Il ramo egiziano della Chiesa giacobita, ossia la Chiesa copta, ha per suo capo il Patriarca d'Alessandria (dal sec. XI residente al Cairo) ed è quindi indipendente dal ramo asiatico; esso abbandonò prestissimo l'uso del siriano per l'arabo ed il copto. A rigore, esso dunque esce dalle nostre considerazioni. Tuttavia sarà bene dirne qualche parola.

I Giacobiti egiziani non posseggono alcun loro scritto di diritto mondano in lingua copta, giacchè la loro attenzione non si rivolse a questa materia se non intorno al 1100, quando il risveglio della Chiesa alessandrina portò a lasciare la lingua copta alla liturgia ed a sostituirvi, per tutte le altre manifestazioni letterarie, l'araba. Dai Melkiti i Copti presero la versione araba vulgata del Libro siro-romano, naturalmente anche per loro in gran parte inutilizzabile; poi venne il tentativo, fatto dal Patriarca Gabriele II (1131-1145), di foggare un sistema di successioni intestate su basi radicalmente diverse, come è facile immaginare, da quelle del Libro; seguì l'altro sistema di successioni escogitato dal Patriarca Cirillo III Ibn Laqlaq (1235-1243); e i due sistemi continuarono ad esistere, in teoria, insieme ad altri di origini diverse non egiziane (156); mentre nella realtà della vita, dalla metà del secolo XIV, la grandissima maggioranza dei Copti prese a ripartire le successioni secondo il diritto musulmano, ricorrendo ai tribunali islamici in caso di contestazioni (157).

Alla fine del sec. XII o al principio del sec. XIII i Copti conobbero le traduzioni arabe melkite, dal greco, del *Prochiro* di Basilio il Macedone e di un riassunto delle prescrizioni su cibi ecc. del Pentateuco (abrogate, si noti bene, dal Cristianesimo), e unirono tutto ciò con il Libro siro-romano, considerando il tutto come opera dei Padri del concilio di Nicea « nell'assemblea dell'imperatore Costantino » (158). Circa un secolo dopo, a far parte di questi libri dei Padri di Nicea fu posta anche l'*Ecloga* di Leone l'Isaurico. Ma ciò serviva a fare della letteratura, non a regolare le controversie giudiziarie.

Qualche anno prima del 1250, nella Chiesa copta si presenta improvviso, senza precedenti, un fenomeno analogo a quello che nel ramo d'Asia dei Giacobiti si ha, pochissimi anni dopo, con Barhebreo: la redazione d'un Nomocanone accordante larghissima parte al diritto mondano, compreso quello processuale e penale. È il Nomocanone, in arabo, di Ibn al-'Assāl, semplice sa-

(156) Cfr. *Libri giuridici* 161-162 (allora non avevo ancora scoperto che le successioni intestate del Libro siro-romano sono quelle del vecchio *ius civile*, per cui v'è modificata la prima linea di p. 162).

(157) Il venerdì 18 luglio 1354 il Sultano d'Egitto ordinò che le successioni dei non musulmani fossero ripartite a cura dell'autorità musulmana e secondo le norme dell'Islām (al-Maqrizī, *Khitaṭ*, Būlāq 1270 eg., II, 500 = Cairo 1324-1326 eg., IV, 406). Il tentativo del Patriarcato [copto di far rivivere il sistema cristiano di Ibn al-'Assāl nel 1896 trovò insormontabili difficoltà tra i laici, che non vogliono ammettere l'eguaglianza delle donne con gli uomini nelle successioni.

(158) Cfr. *Libri giuridici* cit. 101-106 e 126-130.

cerdote, che di sua iniziativa volle dotare per la prima volta la sua comunità copta d'un sistema di diritto pubblico e privato ideale, da lui artificiosamente così composto: modello della trattazione desunto dai manuali musulmani; norme singole dedotte dal *Prochiro*, dal Libro siro-romano, dagli atti dei concili e dai canoni ecclesiastici, finchè ciò gli pareva possibile (il diritto penale è desunto dal *Prochiro*); per tutto il resto, diritto musulmano di scuola mālikita (159). Senza dubbio l'opera di Ibn al-'Assāl rappresenta un lavoro più personale, più intelligente e più meritorio di quello di Barhebreo; ma, all'infuori della parte ecclesiastica e di quella sul diritto matrimoniale, il suo Nomocanone non poté avere applicazione e rimase soltanto come un ragguardevolissimo monumento dell'attività letteraria dei Copti in quel periodo di circa tre secoli, nel quale la Chiesa alessandrina sembrò risorgere dalla sua grande decadenza. Come Barhebreo fra i Giacobiti d'Asia, così Ibn al-'Assāl fra i Giacobiti d'Egitto o Copti non aveva avuto predecessori nè ebbe poi continuatori.

§ 33. - Passiamo alla Chiesa maronita, formatasi in Siria nel sec. VIII e dalla Siria non mai uscita. La sua lingua liturgica e letteraria fu dapprima il siriano; ma ben presto l'arabo ebbe il sopravvento, tanto che, all'infuori di una parte della liturgia, gli scritti maroniti dopo il 1070 sono in lingua araba scritta con i caratteri detti garshūnī o, meno correttamente, karshūnī. La letteratura della Chiesa maronita, in qualunque delle due lingue sia scritta, è assai povera cosa; ma è addirittura nulla per quanto riguarda il diritto mondano. Scrittori europei parlano talvolta del Nomocanone composto in siriano dal Metropolita od Arcivescovo Davide nel 1058-1059; ma si tratta d'una denominazione errata, poichè il libro, di mole poco considerevole, contiene soltanto materia ecclesiastica e non ha nulla che riguardi il diritto, all'infuori di pochissime norme tratte dai cosiddetti canoni arabi di Nicea (160). L'originale siriano è perduto, ma è diffusa la traduzione araba che ne fu fatta nel sec. XII; e gli esemplari di questa traduzione hanno in appendice la versione araba vulgata del Libro siro-romano (161). Null'altro. I Maroniti non sentirono il bisogno pratico nè ebbero la velleità letteraria d'un libro di diritto mondano cristiano; e ancora nel 1690 un sacerdote maronita di Aleppo, Gio-

(159) Per la composizione del Nomocanone d'Ibn al-'Assāl si veda *Scritti giuridici bizantini* cit. 144-156.

(160) La composizione di questo libro è indicata chiaramente da W. RIEDEL, *Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien* (Leipzig 1900) 146-148.

(161) Il testo dei singoli paragrafi è quello della vulgata edita dal Sachau (salvo le numerose corruzioni e omissioni dovute alla negligenza dei copisti), ma parecchi paragrafi sono stati saltati e la numerazione progressiva è errata in parecchi punti, come mi risulta dall'esame dei mss. garshūnī della Vaticana e della Biblioteca Angelica di Roma (cfr. il mio *Παρόληση e νόμοι senza scrittura ecc.*, nella *Riv. Studi Orientali*, X, 1923, p. 60, nota 6).

vanni detto Ibn Zindah, compone una inedita raccolta per suo uso personale in questo modo: *a*) collezione dei Canoni di 8 concili ecumenici e di 6 concili locali; *b*) 82 dei 130 paragrafi della versione araba vulgata del Libro siro-romano, presi un po' saltuariamente, con qualche abbreviamento del testo verso la fine e con la dichiarazione finale di aver omesso il rimanente « per timore d'andare per le lunghe e della noia »; *c*) lo strano compendio del *Prochiro* ch'era stato fatto dai Melkiti d'Egitto e ch'io ho rammentato nel paragrafo 30 (162).

I due soli libri di diritto mondano (escluso ciò che riguarda il matrimonio) che i Maroniti abbiano posseduto sono in arabo e di diritto musulmano: uno, intitolato *Kitāb an-nāmūs* « il libro della legge », sembra redatto nel sec. XIII sul modello del Nomocanone giacobita copto di Ibn al-'Assāl e regola i negozi giuridici, comprese le successioni, in base al diritto islamico (163); l'altro, noto da un manoscritto del 1734, si intitola *Mukhtasar ash-sharīah* « compendio della Legge musulmana » e pare servisse di guida al Patriarcato maronita, secondo informazioni che mi sono state gentilmente fornite (164).

§ 34. - L'unica delle quattro Chiese sire che, almeno durante tre secoli, abbia manifestato una notevole attività giuridica (165), è la Chiesa che non solo (come la giacobita) nacque fuori della Siria, ma che nella sua mirabile espansione non penetrò mai nelle regioni che un tempo fecero parte dell'Impero romano: è la Chiesa nestoriana, formatasi verso il 500 nella Mesopotamia centrale sotto l'egida dell'Impero persiano sasanide. La sua sede patriarcale fu dapprima Seleucia-Ctesifonte, poi, sotto il dominio dei Califfi 'abbāsidi, per lo più Baghdād; dal 1662 essa è relegata nel villaggio di Qōciānes nel Kurdistan turco. Nel massimo periodo del suo splendore la Chiesa nestoriana fece proseliti numerosi in tutta l'Asia centrale, in Cina e nell'India; nella Persia di sud-ovest e nella parte d'Arabia che sta sul Golfo Persico ebbe fiorentis-

(162) Sulla collezione di Ibn Zindah cfr. *Libri giuridici* cit. 121-122 e 125-126.

(163) Per errore G. MANASH, *al-Ḥaqq al-qānūnī 'inda al-Mawāriḥ* (Aleppo 1925) p. 9, scrive che un esemplare del libro si trova nella Biblioteca Nazionale di Parigi: il manoscritto da lui indicato è il cosiddetto Nomocanone di Davide.

(164) Il diritto successorio è il musulmano con lievi ritocchi.

(165) Non però quanta apparirebbe dalla prefazione al III vol. dei *Syrische Rechtsbücher*, pp. XVI-XVII, ove il Sachau dà una lunga lista di autori nestoriani anteriori al 1030, che avrebbero scritto di diritto. Ciò non è esatto: la maggioranza è costituita da ecclesiastici che si sono occupati di ordinamenti della Chiesa e non di diritto mondano; altri, all'infuori della materia matrimoniale, non hanno scritto se non intorno alle successioni. Nei secoli ai quali il Sachau si riferisce, il diritto civile o mondano era stato trattato nel suo complesso soltanto da Iesubokht e da Gabriele metropolita d'al-Baṣrah (non menzionato dal Sachau); vedremo più avanti (paragrafo 38) che, malgrado le contrarie apparenze, la elaborazione del diritto civile fuori delle successioni si chiude appunto con Gabriele.



sime diocesi, scomparse dopo circa due secoli di dominazione musulmana. L'attività letteraria dei Nestoriani rivaleggia con quella dei Giacobiti. La loro lingua liturgica fu la siriana, ed in siriano fu anche la massima parte della loro letteratura; tuttavia nella Perside usarono anche il pahlawī (pehlevico o medio-persiano) ed in Mesopotamia, a partire circa dalla metà del sec. X, anche l'arabo.

Se si prescinde dal piccolo scritto siriano del Patriarca *Mār Abḥā* (in carica a Seleucia-Ctesifonte del 539 al 552) sugli impedimenti matrimoniali, il più antico libro giuridico nestoriano è il trattatello in pahlawī, giunto a noi in versione siriana, composto poco prima della conquista musulmana della Perside (del 645) da Simeone (166), Metropolita di Rēw-Ardāshīr, per proporre un suo sistema di successioni intestate, che facesse riparo all'anarchia, da lui con vivaci parole descritta, che regnava fra i Cristiani in questa, come nelle altre materie giuridiche, a causa dell'assenza completa d'una legislazione scritta e delle usanze variabili di luogo in luogo. È un sistema che non ebbe mai fortuna, poichè fu abbandonato dopo di lui.

Il secondo scrittore nestoriano di cose giuridiche vive in Mesopotamia e adopera il siriano: è il Patriarca *H^enānīshō' I* (Chenanischo del Sachau), in carica negli anni 686-699, ossia durante il Califfato degli Umayyadi od Ommiadi. Il suo piccolo libro è una semplice raccolta di sue decisioni in materia matrimoniale, successoria ed anche non giuridica; non solo non v'è nulla di organico, ma appare evidente l'incertezza del diritto fra Nestoriani anche in questioni elementarissime.

§ 35. - Quasi un secolo trascorre dopo *H^enānīshō' I* prima che compaia un nuovo scritto giuridico nestoriano, e per trovarlo dobbiamo ritornare alla diocesi di Rēw-Ardāshīr, alla quale era già stato preposto Simeone, ed alla lingua pahlawī. Senonchè questa volta la nostra sorpresa è grande: senza precedente elaborazione dottrinale alcuna, senza nulla di analogo fra Cristiani orientali, ci si presenta un quasi completo (167) trattato sistematico di diritto mondano, con materie non mai oggetto sino allora di esposizione scritta e con un piano organico di cui in passato non s'era avuta alcuna traccia. È il libro del Metropolita Iesubokht (*Īshō'bōk^ht*), redatto fra il 775 e il 790 (168) ossia sotto il Califfato 'abbāsīde, da 130 a 145 anni dopo che la vastissima provincia della Perside era caduta in potere dei Musulmani.

(166) Per l'età di Simeone, che il Sachau trasporta ad oltre 130 anni più tardi, cfr. qui sopra il paragrafo 24 e la nota 112.

(167) È probabile ch'egli non sia arrivato a terminare l'opera sua; cfr. la nota 125 al paragrafo 24.

(168) Il limite massimo potrebbe anche essere l'800.

L'opera così nuova e così improvvisa destò rumore nella Chiesa nestoriana, tanto che il Patriarca Timoteo I (779-823) la fece tradurre quasi subito in siriano. A differenza da tutti gli altri trattati che assai più tardi furono composti da Cristiani d'Oriente, il libro non contiene nulla d'ecclesiastico; è puro diritto mondano. Nella prefazione l'autore insiste sulla mancanza di diritto comune, di diritto scritto e di sicura tradizione giuridica fra i Cristiani, ai quali egli contrappone l'esempio degli Ebrei, dei Musulmani e dei Zoroastriani, forniti di libri regolanti ogni materia giuridica; egli dichiara che comporrà la sua opera combinando elementi diversi: normè che il generale consenso abbia approvate, usi locali che gli sembrino buoni, decisioni pronunziate in « altre Chiese di Dio » (cioè in diocesi nestoriane fuori della Perside) e norme ch'egli medesimo ha derivate dalla sua propria meditazione.

Merita d'essere notato il fatto che il suo sistema di successioni è completamente diverso da quello che il suo lontano predecessore nella cattedra arcivescovile di Rēw-Ardāshīr (Simeone) aveva ideato, e l'altro fatto ch'esso a sua volta non fu seguito se non in particolari secondari dagli scrittori che vennero dopo. Per quanto accolta con grande favore, l'opera di Iesubokht non venne mai considerata come un codice vincolante le autorità ecclesiastiche; non ebbe riconoscimenti ufficiali e fu ritenuta soltanto come utile libro di consultazione per i tribunali vescovili (169).

Non vi può essere dubbio che Iesubokht, per quanto riguarda il diritto patrimoniale e processuale, abbia accolto norme di diritto musulmano e di diritto sāsānidico (170), come non vi può essere dubbio che nell'ideare la disposizione della materia egli abbia avuto come modello qualche manuale sāsānide o musulmano. Le nostre cognizioni del diritto ufficiale della Persia prima della conquista araba sono troppo esigue per una valutazione del contributo sāsānide al nostro autore; per quello che riguarda il contributo musulmano, è bene ricordare che, quando Iesubokht scriveva, non solo la Perside era da 130-145 anni (se non più) sotto il dominio islamico, ma le tre scuole di diritto musulmano awzā'ita (poi scomparsa), hanafita e mālikita si erano già formate, come appare dal seguente prospetto, ove indico con asterisco i

(169) Questo valore puramente consultivo di opere giuridiche famose è cosa comune fra i Cristiani orientali anche in epoca di molti secoli posteriore; utile è il raffronto con gli ordini dati nel 1723 da Vakhtang VI, Re della Georgia, a proposito degli svariati libri di diritto da lui fatti tradurre per i suoi tribunali (*Libri giuridici* cit. 164-165).

(170) A proposito del valore da dare ai parallelismi sagacemente additati dal Taubenschlag fra Iesubokht e parecchi altri diritti — parallelismi che in molti casi non implicano dipendenza e si possono riscontrare anche con diritti diversi da quelli considerati — cfr. il paragrafo 24. La questione delle fonti particolari di Iesubokht per le singole norme è insolubile allo stato attuale delle nostre cognizioni; in ciò è da approvare lo scetticismo incidentalmente manifestato da M. SAN NICOLÒ, *Die Stellung der Keilschrifturkunden in der vorderasiatischen Rechtsentwicklung* in *Z. Sav.-St.* XLVIII (1928) 49 n. 2.

nomi dei due grandi discepoli d'Abū Hanīfah, che elaborarono l'insegnamento del maestro:

Abū Hanīfah	nato 698-700, morto 767
al-Awza'ī	» 707 » 774
*Abū Yūsuf	» 731-732 » 798
*Muḥammad ash-Shaybānī	» 749-750 » 804
Mālik ibn Anas	» 715 » 795

Le mie conclusioni negative circa l'uso del Libro siro-romano in Iesubokht sono state esposte nel paragrafo 24.

Con Iesubokht finisce ogni produzione giuridica cristiana in pahlawī, lingua che il rapido islamizzazione del paese fece scomparire dall'uso letterario di quelle che non fossero le piccole comunità superstiti zoroastriane.

§ 36. - Opera personale ed eclettica, il libro di Iesubokht, pur destando ammirazione e pur venendo tradotto in siriano per ordine del Patriarca, non potè conseguire lo scopo al quale l'autore mirava, cioè l'unità del diritto nella Chiesa nestoriana. Lo stesso Patriarca Timoteo I (in carica negli anni 779-823), che l'aveva fatto tradurre, non si attiene a lui nel redigere nell'804-805 le sue 99 questioni e rispettive soluzioni di diritto ecclesiastico, matrimoniale e successorio (oltre a qualche punto affine riguardante la tutela e la schiavitù); egli presenta un sistema tutto suo di successioni intestate, ben diverso da quello di Iesubokht, ed inoltre nella prefazione lamenta a lungo la babele che in questi ed altri argomenti regnava tra i fedeli (171).

Il successore di Timoteo I nel Patriarcato, Iesubarnun (Īshō' bar Nūn, 823-828 (172), nelle parti di diritto privato toccate nei suoi 133 « Canoni, leggi e decisioni » non si attiene affatto a Iesubokht, e nelle successioni intestate per lo più segue e sviluppa Timoteo I.

La storia dell'attività giuridica dei Nestoriani dopo il trattato di Iesubokht si può opportunamente scindere in due parti, le quali hanno avuto uno sviluppo indipendente: l'attività per la formazione di un definitivo diritto successorio comune, e quella rivolta al diritto patrimoniale e al processuale. Ne tratterò quindi separatamente.

(171) Timoteo, dal cronista arabo nestoriano Mārī ibn Sulaymān (seconda metà del sec. XI), è rappresentato come in ottime relazioni personali con altissimi personaggi della corte califfale e come molto versato in diritto musulmano, tanto da poter venire in aiuto al Califfo Hārūn ar-Rashīd con l'additargli un'astuzia giuridica basata appunto su quel diritto; v. Mārī, ed. GISMONDI, 66 vers., 75 testo (e H. LABOURT, *De Timotheo I Nestorianorum Patriarcha*, Parisiis 1904, 35-36).

(172) Per errore 820-824 in SACHAU, *Syr. Rechtsb.* II p. XXI.

§ 37. - Le successioni furono la grande preoccupazione degli autori nestoriani: pullulavano gli usi locali ed i sistemi escogitati da singoli Patriarchi e Metropoliti, nessuno dei quali riusciva ad avere il sopravvento; l'anarchia in questa materia spingeva parecchie volte i fedeli a ricorrere alla legge musulmana. Alla fine del sec. IX continuava la più completa incertezza: l'interesse stesso della Chiesa esigeva che una situazione siffatta cessasse.

Il modo con cui la grave questione fu risolta e l'unità del diritto successorio fu introdotta nel 900 è veramente curioso e da nessuno avvertito finora, salvo che da me in un fugacissimo cenno del 1925 (173), benchè l'informazione a questo riguardo fosse stata due volte pubblicata a Roma in arabo e latino, nel 1725 e nel 1899.

Il Patriarca che affrontò risolutamente il problema fu Giovanni V bar Ab^h gārē, consacrato il 10-11 settembre 900 e morto il 16 maggio 905. Con i venti fra Metropoliti e Vescovi ch'erano intervenuti alla sua consacrazione, « tenne un sinodo intorno ad ogni sorta di affari religiosi e laici, e nelle decisioni ch'egli prese riguardo alle successioni si accostò alla ripartizione dei Musulmani, perchè noi viviamo fra essi e per timore che [la gente] si rivolga a loro » (174). Fu dunque il diritto musulmano a far conseguire l'invocata unità del diritto successorio!

Che il racconto del cronista nestoriano della metà del XII secolo corrisponda al vero, ci risulta da documenti inoppugnabili. Giovanni V aveva preparato egli stesso, o fatto preparare, in siriano un trattatello sulle successioni secondo il diritto musulmano, la cui compendiosa traduzione araba fu poi fatta ed inserita da Abu 'l-Farag Ibn at-Tayyib (m. 1043) nel suo già citato ed ancora inedito *Fiqh an-Nasrāniyyah* (175), mentre l'anonimo originale siriano fu da me scoperto nel Museo Britannico (176). L'opera poi personale di Giovanni V, quella che il sinodo approvò, ci è giunta in siriano nell'unico manoscritto di Cambridge (177); dei suoi 121 paragrafi, quelli numerati 36-105 sono appunto testuale riproduzione del suddetto trattatello.

(173) *Oriente Moderno* V (1925) 160 n. 3 (recensendo *Diritto e filologia* di E. Carusi).

(174) Il racconto è in Mārī ibn Sulaymān: Maris Amri et Slivae *De patriarchis Nestorianorum commentaria...* ed. et latine vertit H. GISMONDI, pars I (Romae 1899) 88 [= vers. 78]. Il brano era già stato dato in arabo ed in latino da I. S. ASSEMANI, *Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana* vol. III pars I (Romae 1725) 254 nota 1.

(175) Manoscritto Vat. ar. 153. Per la perdita di parecchi fogli di questo volume, è rimasta soltanto la prima parte dell'opuscolo (fol. 138 v. — 139 v., già 149 v. — 150 v.); si intitola « *Nozioni generali sulle successioni dei Musulmani, a cura d'uno amante della fatica* »; nel margine, di pugno di colui che copiò il codice, è detto: « Di Giovanni al-A'rag » (cioè Giovanni V).

(176) Manoscritto Add. 18,295, citato nella nota 155.

(177) Add. 2023, 2°, del quale posseggo la fotografia grazie alla squisita cortesia del prof. A. A. Bevan. Nella descrizione datane da W. WRIGHT (*Catalogue*, II, 601-603) il trattatello

Perchè questa preferenza dei laici nestoriani, che s'impose alla loro Chiesa? I vantaggi del sistema musulmano, dal loro punto di vista, erano evidentemente i seguenti: gli eredi naturali, parenti in vario grado del defunto, sanno che non più di 1/3 del patrimonio potrà esser loro sottratto con disposizione testamentaria; alcuni gradi di parentela sono ammessi a concorrere insieme, senza escludersi reciprocamente; le quote ereditarie sono fissate in modo preciso in tutte le combinazioni diverse di eredi, così che non possono sorgere controversie; i rapporti di successione fra coniugi sono favoriti; i maschi hanno doppia quota delle femmine.

Verso il declinare del secolo X si cercò, per opera individuale di ecclesiastici, di perfezionare l'opera di Giovanni V ed anche di proporre modificazioni all'ammontare di alcune quote musulmane. Notevole è l'inedito opuscolo di Giorgio (fatto Metropolita d'Arbela e dell'Adiabene prima del 960 e vivo nel 987), redatto, secondo ciò ch'è detto nel titolo, in base alle opinioni di Timoteo I, di Iesubarnun e di Giovanni V; bizzarra mescolanza, che si risolve essenzialmente nel ritocco di alcune frazioni islamiche (178). Le cifre stabilite da Giorgio ebbero la fortuna di essere accettate da Elia I (Patriarca negli anni 1028-1049), il quale, prima di salire al Patriarcato, compose un grosso trattato sulle successioni, in siriano e tuttora inedito (179), una parte del quale consiste nell'enumerazione, caso per caso, delle varie opinioni degli autori nestoriani (il Libro siriano-romano non vi è mai ricordato); il Metropolita Elia di Nisibi (nato nel 975, morto dopo il 1049) ne estrasse, con molta fedeltà e buona disposizione della materia, il piccolo libro sulle successioni (180) che rimase definitivo nella Chiesa nestoriana. Notevole in esso che viene abbandonata la limitazione della facoltà di disporre per testamento ad 1/3 del patrimonio (come aveva Giovanni V seguendo i Musulmani); egli lascia all'arbitrio dell'autorità ecclesiastica il decidere caso per caso se il testamento deve considerarsi ingiusto verso gli eredi naturali e sia quindi da annullare.

parrebbe comprendere anche materia estranea alle successioni (di qui l'analogia notizia in A. BAUMSTARK, *Gesch. d. Syr. Liter.*, Bonn 1922, 235 n. 11); ma esso parla del deposito, del prezzo del sangue, della manomissione di schiavi e del fidanzamento soltanto in rapporto con il diritto successorio.

(178) Ho usato il ms. Vaticano (Borg. sir. 81, già K. VI, 3).

(179) Ho adoperato il libro nel ms. indicato nella nota precedente, che è acefalo e presenta varie lacune già trovate dal copista nel suo esemplare. La parte che enumera caso per caso le varie opinioni mi è stata accessibile anche in due mss. arabi della Vaticana (Vat. ar. 36 e 150), perchè — come il raffronto mi ha agevolmente permesso di stabilire — il *Tashjir* o « *Quadro sinottico delle successioni* » di Ibn at-Tayyib è, quantunque l'autore non lo dica, semplice versione fedele di quella parte.

(180) Composto in siriano, non in arabo (come invece risulterebbe da Ebediesu, che lo ha introdotto per intero nel suo Nomocanone); la redazione araba, ch'io ho potuto adoperare nel ms. Vat. ar. 160, è fatta dal medico 'Ubayd Allāh ibn Gibril ibn 'Ubayd Allāh ibn Bukh-tishū'. Quindi è da emendare A. BAUMSTARK, *Gesch. d. syr. Liter.* 228, ingannato da Ebediesu.

Insomma, fissato nelle sue linee generali nel sinodo del 900, secondo il sistema islamico, il diritto di successione rimase definitivamente regolato nei suoi particolari poco dopo il 1000.

§ 38. - La fossilizzazione del diritto patrimoniale e processuale fra i Nestoriani precedette di un secolo quella del diritto successorio, come posso affermare dopo avere scoperto gran parte della sezione riguardante il diritto mondano nel fino ad ora ignorato Nomocanone siriano di Gabriele, Metropolita d'al-Basrah nell'estrema Mesopotamia meridionale.

Nel paragrafo 34 abbiamo notato l'improvvisa apparizione del trattato pahlawī di diritto civile di Iesubokht, ispirato da modelli stranieri non cristiani nell'ultimo quarto del secolo VIII. Gli scrittori nestoriani dopo Iesubokht limitarono, durante un secolo, la loro attenzione alle questioni matrimoniali e successorie, le sole che praticamente avessero importanza per i tribunali ecclesiastici; solo negli ultimi anni del secolo IX il rimanente del diritto tornò ad essere trattato nel più antico Nomocanone che le Chiese siriache abbiano posseduto: il « Frutto » del predetto Gabriele Metropolita d'al-Basrah, che si sa essere stato in carica nell'884 e nell'891. È necessario dirne qualcosa.

Il testo siriano sembra perduto e se ne ignorava persino l'esistenza; ma nel già più volte citato arabo *Fiqh an-Nasrāniyyah* di Abū 'l-Farag Ibn at-Tayyib (morto nel 1043), malgrado le perdite e il gravissimo disordine dei fogli nel manoscritto unico della Vaticana, mi è riuscito di ricostituire gran parte della sezione mondana del Nomocanone di Gabriele: quasi per intero il diritto matrimoniale, moltissimo del patrimoniale e tutto il processuale (181).

Non è quindi difficile determinare in qual modo Gabriele abbia fatto la sua compilazione. Per ciò che riguarda il matrimonio, i canoni e gli usi da molto tempo accolti dalla Chiesa nestoriana formano l'ossatura della trattazione, alla quale si aggiungono brani, talvolta anonimi e talvolta col nome della fonte, presi in Iesubokht, Timoteo, Iesubarnun e (tre volte) nel Libro siro-romano. Queste stesse fonti, per lo più esplicitamente indicate, e con grande prevalenza di Iesubokht, forniscono la materia del diritto patrimoniale; Iesubokht e, in quantità molto minore, il Libro siro-romano forniscono tutta la materia della procedura giudiziaria.

La parte mondana del Nomocanone di Gabriele Metropolita d'al-Basrah è dunque un semplice centone ed un indizio di vita giuridica assai poco intensa fra i Nestoriani. Cronologicamente fu il loro secondo libro che abbracciava tutto il diritto mondano: anzi il primo che fosse composto direttamente

(181) Il nome di Gabriele e del suo libro non compaiono, a causa della perdita dei fogli che dovevano contenerli; la mia identificazione poté essere fatta con sicurezza attraverso la descrizione dell'opera di Ibn at-Tayyib nel già citato *Miṣbāḥ az-ẓulmah* di Abū 'l-Barakāt, da me usato in due mss. della Vaticana.

in siriano; ma fu anche l'ultimo, poichè il *Fiqh an-Nasrāniyyah* « il diritto della Cristianità » composto in arabo da Ibn at-Tayyib (morto nel 1043) è soltanto una collezione di testi, non una elaborazione qualsiasi, foss'anche rudimentale, come il Nomocanone di Gabriele (cfr. il paragrafo 28).

Ma, si domanderà, e il famoso Nomocanone di Ebediesu Sobense, morto nel 1318? Non è esso una prova del prolungarsi dell'attività giuridica dei Nestoriani durante parecchi secoli? Purtroppo assai grande è stata la mia delusione nel 1924, quando, studiato il *Fiqh an-Nasrāniyyah*, trovai che il famoso libro di Ebediesu, nella parte riguardante il diritto mondano, era un semplice plagio messo insieme così:

Diritto matrimoniale (tract. II): riproduzione della parte corrispondente di Gabriele, con qualche abbreviatura;

Diritto successorio (tract. III): riproduzione esatta del trattatello di Elia Sobense o di Nisibi (cfr. il paragrafo 37), come lo stesso Ebediesu dichiara;

Diritto patrimoniale e processuale (tract. IV): copia della parte corrispondente di Gabriele.

Nei quattro secoli trascorsi fra Gabriele e Ebediesu il diritto non ha fatto nemmeno un piccolo passo fra i Nestoriani.

La decadenza della comunità nestoriana si era iniziata nel secolo XIII, prima di Ebediesu; pochi anni dopo la morte di questo la letteratura sacra e profana cessò completamente fra i Cristiani di quella Chiesa, dall'invasione mongola di Tamerlano ridotta alla ristretta cerchia della Mesopotamia settentrionale e dei dintorni del Lago d'Ūrmiyah e delle montagne di parte del Kurdistan. I libri giuridici, ormai inutili del tutto alla vita, rimasero sepolti nei pochi chiostri superstiti ed anzi, nel secolo XIX, furono riesumati da sacerdoti cattolici, a scopo puramente erudito. Fra Nestoriani se ne perdettero addirittura il ricordo; poichè i loro rudimentali tribunali vescovili avevano i canoni della Chiesa e le consuetudini locali per le questioni matrimoniali e il sistema musulmano od usi locali per le successioni, mentre tutto il rimanente campo del diritto era di esclusiva spettanza dei signorotti feudali (*malik*) e dell'autorità musulmana. Cosicchè gli Assiro-Caldei (cioè i Nestoriani della Mesopotamia settentrionale e della Persia di nord-ovest), che avevano combattuto con mirabile valore contro i Turchi nella guerra mondiale ed avevano avuto promessa d'indipendenza dagli Alleati, nel memoriale del 4 dicembre 1922 da loro presentato alla Conferenza di Losanna per la pace (182), per provare la loro ragguardevole e storica entità nazionale e quindi i loro diritti all'indipendenza addussero che: « Ils avaient leur législation et leur administration propre. Ils avaient leurs chefs nationaux ou maliks. Ils avaient leur code de lois ou Sounhadous ». Ossia, per la parte giuridica, non seppero ci-

(182) Riferito in *Oriente Moderno* II (1922-1923) 579-580.



tare se non il *Sūnhādōs*, ossia la raccolta ufficiale dei sinodi nestoriani dal IV a tutto l'VIII secolo, fatta fare dal Patriarca Timoteo I (780-823) e ben nota in Europa per le versioni tedesca del Braun e francese dello Chabot; raccolta che, come già avvertii nel paragrafo 26, contiene solo pochissime e fra loro isolate norme di diritto mondano: norme, per giunta, quasi tutte fuori d'uso già dal 900. Del Nomocanone di Ebediesu, approvato dal sinodo del 1318, neppure una parola; tanto effimera fu la sua applicazione.

Conclusione

§ 39. - Le principali conclusioni, omettendo molti risultati particolari, si possono riassumere così:

1°) Il cosiddetto Libro siro-romano di diritto, nel suo originale greco del 476-480 circa, era un manuale scolastico di carattere puramente didattico, il quale esponeva l'antico *ius civile* (incluse le successioni intestate) e il *ius novum*; invece non si occupava del *ius honorarium*. Nel *ius novum* dovevano essere comprese poche norme di diritto provinciale. È impossibile dire in quale luogo il libro sia stato composto: mancano gli elementi per decidere a favore di una piuttosto che di un'altra fra le provincie dell'Impero d'Oriente; la stessa Costantinopoli non può essere esclusa. L'autore fu un seguace dell'ortodossia cattolica e suddito fedele dell'Impero; è impossibile stabilire se fosse anche ecclesiastico.

2°) La traduzione siriana del Libro siro-romano è quasi certamente della metà del secolo VIII; con grande probabilità fu eseguita nella Mesopotamia, il grande centro delle traduzioni d'ogni sorta di opere non letterarie dal greco in siriano. Suo scopo fu di presentare ai Cristiani asiatici viventi sotto la dominazione musulmana e privi sino allora di diritto scritto e comune, un libro di diritto emanato — a quanto pareva — da Imperatori cristiani; ed a questo scopo fu preso l'unico manuale nel quale i dotti delle Chiese sire si fossero casualmente imbattuti (183). È impossibile determinare come il traduttore si sia comportato rispetto all'originale greco, che per il suo contenuto e per la completa assenza di preparazione giuridica fra i Cristiani delle Chiese sire doveva presentare difficoltà assai gravi a chi traduceva in una lingua povera come la siriana e senza precedenti per molti di quegli argomenti tecnici.

(183) Il Libro siro-romano è stato il solo scritto di diritto romano che i Cristiani orientali abbiano tradotto in siriano. Sulla completa ignoranza del *Corpus iuris*, anzi della stessa esistenza di una grande attività legislatrice di Giustiniano, si veda la mia lunga nota in *Scritti giuridici bizantini*, 158-159. Cfr. anche il mio *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali* 127-128 [= 73-74 dell'estr.]; G. FURLANI, nel *Giorn. soc. asiat. It.*, N. S., I (1926-1928) 385-386 (recensendo *Diritto e filologia* del Carusi).

3°) Il diritto del Libro siro-romano (di cui una parte sarebbe stata inapplicabile da parecchi secoli a Roma stessa), proprio nelle materie di più comune necessità nella vita giudiziaria, risultava così profondamente straniero e contrario allo spirito ed agli usi dell'Oriente, da riuscire inattuabile. Perciò il Libro non fu mai una specie di codice delle *episcopales audientiae*; esso fu considerato soltanto come un venerabile cimelio della Cristianità occidentale, da cui ben poco si riuscì a trarre per la posteriore letteratura giuridica indigena. Assai scarsa influenza ebbe quindi sul diritto presso i Cristiani delle Chiese sire ed anche non sire; la sua prima menzione ricorre nell'800 circa.

4°) Per farsi un concetto del diritto e della produzione giuridica fra i Cristiani dell'Asia anteriore appartenenti alle quattro Chiese sire, è indispensabile considerare queste separatamente e non confonderle insieme come sinora si è fatto. Si trova che le due Chiese che si svolsero precipuamente ed esclusivamente in Siria, cioè la melkita e la maronita, non hanno dato nulla alla produzione giuridica, contenute del *prudens arbitrium* degli ecclesiastici, dell'osservanza di usi locali e sopra tutto dell'applicazione del diritto musulmano. La Chiesa giacobita d'Asia, il cui territorio fu sempre in parte preponderante fuori della Siria, malgrado la sua molteplice attività letteraria (assai maggiore di quella dei Melkiti e dei Maroniti) non seppe dare alla letteratura giuridica se non la traduzione d'un manuale di diritto musulmano fatta dal Vescovo Barhebreo (m. 1286) e figurante come parte laica del suo Nomocanone.

5°) Delle quattro Chiese sire, solamente quella nata e rimasta sempre fuori della Siria e degli altri territori sottoposti un tempo all'Impero romano, cioè la Nestoriana, ha avuto nel suo seno una individuale attività giuridica (184), durata appena due secoli e mirante, sotto l'influsso del dominio islamico, a togliere i Cristiani nestoriani dall'anarchia giuridica nella quale vivevano. Fu opera eclettica e in gran parte personale, mancando fra di loro qualsiasi tradizione giuridica propria: diritto biblico, sasanide, musulmano, alcune norme del Libro siro-romano, usanze locali eterogenee, opinioni e ragionamenti personali furono il materiale adoperato per la fabbricazione del diritto e di libri giuridici. L'unità giuridica nestoriana fu conseguita intorno al 900, con il centone di Gabriele d'al-Basrah per il diritto patrimoniale e processuale e con l'accoglimento ufficiale del sistema musulmano per le successioni.

6°) Il « diritto siriano comune », il « vero e proprio generale diritto cristiano dell'Oriente » — intorno al quale si è tanto

(184) Questa attività giuridica particolare dei Nestoriani è il parallelo della loro meravigliosa attività missionaria nell'Asia centrale ed orientale durante quei secoli nei quali mancò alle altre Chiese orientali quello spirito di propaganda in regioni lontane, che pure i Monofisiti (dai quali proviene la Chiesa giacobita) avevano avuto fino alla metà del sec. VI, strumenti, non di raro, della politica imperiale bizantina.

fantasticato, sino ad immaginare che formasse la continuazione di quello del Libro siro-romano — è dunque null'altro che un mito, privo d'ogni fondamento nella realtà; la sua inesistenza, ch'era facile arguire a priori da coloro che avevano una chiara idea della vita delle popolazioni aramaiche nell'antichità e nel Medio Evo, risulta nel modo più evidente dall'analisi della letteratura giuridica dei Cristiani orientali, sia essa in pahlawī od in siriano od in arabo. Ed è pure un fatto positivo che a questa letteratura giuridica, anche se in lingua siriana, la Siria non ha apportato il menomo contributo: tutti coloro che scrissero di diritto in siriano erano Siri (cioè appartenenti alle Chiese sire), ma non Siriani (cioè nativi od oriundi della Siria), e, salvo il predetto Barhebreo col suo diritto musulmano, scrivevano esclusivamente per popolazioni viventi fuori della Siria.

È superfluo aggiungere che, mutato il modo di considerare l'origine, il carattere, lo scopo e l'uso effettivo del Libro siro-romano, devono anche essere modificate o abbandonate molte singole deduzioni particolari che da esso erano state tratte in passato per la storia del diritto romano e per i rapporti del Libro con altri diritti.

Roma, novembre 1928.









D k 817

ULB Halle
001 157 85X

3/1





